

ACCORDO COLLETTIVO CON PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO TRA CALCIATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA SPORTIVE

Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale di Serie C - e l'associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione *dell'art. 4* della legge 23/03/1981 n. 91, di stipulare il presente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte degli enti federali organizzativi dell'attività professionale ed i calciatori professionisti.

Art. 1

Il presente accordo collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2.

Art. 2

Il rapporto tra il calciatore professionista e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della società e dal calciatore professionista.

Ai sensi **dell'art.4, Vi comma** della legge 23/03/1981 n. 91 sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del calciatore. Sono altresì nulli, e ne è vietata la stipulazione, il patto di opzione e lo di prelazione a favore della società.

Art. 3

La società ha l'obbligo di depositare, dandone comunicazione contestuale al calciatore, entro cinque giorni dalla stipula, salvo il rispetto del primo termine utile previsto per il deposito, il contratto in triplice esemplare presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge 23/03/1981 n. 91. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.

Della avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al calciatore, alla società e all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. In mancanza di pronuncia dell'ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.

E' riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il calciatore il cui contratto non ottenga il visto di esecutività per fatto a lui non imputabile.

Art. 4

Le pattuizioni non risultanti dai contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale.

Art. 5

I contratti individuali tra società e calciatori professionisti devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al contratto-tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 6

La retribuzione è costituita da un compenso lordo, da eventuali premi individuali lordi e da premi collettivi lordi. Nell'ipotesi di contratti pluriennali dovrà essere indicato l'importo pattuito per il compenso annuo lordo ed eventuali premi individuali lordi per ciascuna stagione sportiva.

La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie della società deve risultare da apposito separato accordo, ex art. 9 della Convenzione per la Pubblicità, che la società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipula.

Se tale accordo è contestuale al contratto economico, la suddetta quota deve essere specificatamente indicata nel suo esatto ammontare.

Art. 7

Il compenso annuo lordo previsto dall'art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Detto compenso deve essere corrisposto in dodici rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente accordo.

La retribuzione viene erogata in contanti o assegni circolari presso la sede della società o presso il domicilio del calciatore, ove questi ne faccia richiesta.

In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il calciatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui **all'art. 17**.

Art. 8

Il trattamento economico del rapporto, articolato per le varie serie nazionali, sarà determinato con apposito e separato accordo collettivo tra le stesse parti contraenti.

Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nell'accordo di cui al comma precedente.

Art. 9

La società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

Spetta alla F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C., indicare le condizioni cui devono attenersi le società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

Art. 10

La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

In ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui **all'art. 15** del presente accordo.

Art. 11

Al calciatore professionista è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della società.

E' inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva.

In ogni caso, quando il calciatore professionista intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla società.

In caso di opposizione da parte della società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.

Art. 12

La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Il calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della società.

Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

Art. 13

Il calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

Fermo il disposto dell'art. 10. 2' comma, il calciatore dovrà partecipare a gare per altra società, sia in Italia che all'estero quando vi sia occasionalmente invitato dalla società di appartenenza. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

Art. 14

Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

Art. 15

Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la società sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione dei compensi;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.

I provvedimenti devono essere adottati, a pena di nullità, con l'osservanza delle seguenti modalità procedurali:

a) l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla società, previa contestazione dell'addebito. La società è tenuta a comunicare all'interessato, con lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre con lettera raccomandata A.R. al Collegio Arbitrale) devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo.

b) La multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivata proposta della società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La società tenta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R.; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto.

Il calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R.

Il Collegio Arbitrale sarà composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Collegio Arbitrale, e da due arbitri di parte che, ove non nominati dalle parti interessate, verranno nominati dal Presidente stesso tra i nominativi designati dalla Lega competente e dall'Associazione di categoria.

c) L'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l'ipotesi che il calciatore non si ponga a disposizione della società ovvero interrompa le prestazioni e non può eccedere il termine della stagione sportiva.

d) In caso di squalifica del calciatore da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A o della F.I.F.A., la società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e la volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica.

e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi:

- grave e constatata inadempienza contrattuale;
 - inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;
 - condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.
- f) Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

Art. 16

Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la declaratoria di risoluzione del contratto quando la società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

Nell'ipotesi di violazione dell'art. 10, secondo comma, il comportamento della società che, diffidata dal calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni tre, costituisce grave inadempimento e comporta per il calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto con conseguente perdita totale dell'indennità di preparazione e promozione. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% del compenso annuo lordo.

Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui **all'art. 15**, lettera e), in caso di gravi violazioni da parte del calciatore degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la società, previa contestazione telegrafica al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificato l'esclusione - comunque disposta - del calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del calciatore, la società non vi provvede entro il termine di giorni tre dalla comunicazione telegrafica del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, con la conseguente perdita totale da parte della società dell'indennità di preparazione e promozione oppure la perdita da parte della società della indennità di preparazione e promozione nella misura di 113, fermo restando il dovere della società stessa di rispettare integralmente il contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza.

In questa seconda ipotesi l'eventuale successiva volontà della società di reintegrare il calciatore determina l'obbligo dello stesso di rispettare integralmente il contratto, fermi restando gli effetti della precedente pronuncia del Collegio Arbitrale.

Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali provvedimenti di competenza.

In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del calciatore.

Art. 17

Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7.

In tale caso, il calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la società stessa con lettera raccomandata A.R. inviata in copia alla Lega competente e spedita dopo maturato l'intero periodo di morosità.

Nel caso di calciatore che sia tesserato per la società in conseguenza di cessione temporanea del contratto di cui alla legge 23/03/1981, n. 91, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla società cedente il contratto a titolo temporaneo.

La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi in contanti o in assegni circolari, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata presso il domicilio del calciatore.

Rimasta inefficace la costituzione in mora, il calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A. R. da inviarsi per conoscenza anche alla società inadempiente e, se del caso, alla società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.

La società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R., anche al calciatore ed all'eventuale società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata opposizione da parte della società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Il calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto se questa interviene antecedentemente.

Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, al risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione di tutte le competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate.

Fino al termine della stagione in corso la società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la società cessionaria, salvo

regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.

La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo avverso il quale non è ammesso ricorso.

Art. 18

In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

Le spese dell'assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura sono a carico della società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

La presente norma troverà applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore militare, in occasione di gare od allenamenti organizzati dall'Autorità da cui dipende, salve diverse disposizioni dell'Autorità Militare stessa.

Art. 19

Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa comunicazione scritta al calciatore ed alla Lega

competente, di corrispondere al calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti alla metà, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.

La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza della malattia e/o dell'infortunio.

Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui **all'art. 15**, il provvedimento della riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.

Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare la inidoneità del calciatore a svolgere in modo definitivo l'attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione

rilasciata dalla competente U.S.L. o equivalente struttura pubblica, la società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell'art. 15.

Art. 20

La società p tenuta ad assicurare presso compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'associazione di categoria.

La Lega competente, in caso di inadempimento della società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.

Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore o dai suoi aventi diritto.

In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

Art. 21

La società effettuerà all'ENPALS ed all'INPS i versamenti contributivi previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

Art. 22

Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.

Ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla società che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuali non goduti a causa del richiamo in sede.

Art. 23

Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra il calciatore e la società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

Art. 24

In adempimento dell'art. 6 dell'A.E.C. 03/12/1974 ed in base **all'art. 4, 70 comma** della legge 23/03/1981 n. 91, la società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C. un contributo a suo carico del 6,25% sul compenso globale annuo e sui premi percepiti dal calciatore ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite dell'attuale massimale mensile previsto dall'ENPALS, pari a lire 8.190.000. Resta peraltro convenuto che in deroga a quanto sopra, il massimale sarà pari:

- per la stagione 1989/90 a 3.600.000 mensili;
- per la stagione 1990/91 a 6.000.000 mensili.

Art. 25

La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C., dalle competenti Leghe e dall'A.I.C., secondo le disposizioni delle Carte Federali.

Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato

presso la F.I.G.C., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

Art. 26

Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.

Art. 27

Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di quattro membri in rappresentanza degli organi federali che organizzano l'attività professionistica e di quattro membri in rappresentanza dell'A.I.C. per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo. Presidente la Commissione, senza diritto di voto, un membro esterno designato d'intesa tra le parti.

Le risoluzioni della Commissione faranno stato fino alla stipulazione del successivo Accordo Collettivo.

Art. 28

Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra calciatori e società.

Art. 29

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo e dal contratto tipo che ne fa parte integrante.

Art. 30

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1989 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso accordo.

Norma transitoria

Tutte le controversie instaurate entro il 30/06/1990 saranno definite dai Collegi di Disciplina e Conciliazione e dai Collegi Arbitrali previsti dalla precedente normativa e secondo le norme di procedura vigenti.

CONTRATTO-TIPO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il calciatore professionista sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue:

(Società) (Sede) (Numero P. IVA)

Rappresentata da Qualifica

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE DATA E LUOGO DI NASCITA

(Data) (Località) (Provincia)

DOMICILIO CODICE FISCALE MATRICOLA

(Via, Piazza, N. civico, CAP, località e Prov.)

Art. 1 - Il Sig. si impegna, nella sua
qualità di calciatore professionista tesserato della F.I.G.C. (come sarà fin d'ora
individuato in contratto), a prestare la sua attività nelle squadre della Società

a decorrere dal e fino al 30 giugno Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al
Sig.

a) Compenso annuo lordo di £.

(per contratti pluriennali
indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva)-.

b) Eventuali premi individuali lordi concordati (specificare tipo, importo e modalità;
per contratti pluriennali indicare gli importi e le condizioni di ciascuna stagione sportiva):

c) Premi collettivi lordi come da separata pattuizione, che la Società è tenuta a
depositare in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione;

d) Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificatamente in caso di accordo contestuale al contratto):

In caso di mancato accordo contestuale al contratto l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità che la Società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che - in sede di stipulazione del nuovo accordo collettivo - verranno concordate tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C ed A.I.C.

Art. 4 - Con la firma del presente contratto le parti assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì impegno di accettare la piena e definitiva, efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.

Luogo e data

Per la Società

Il Calciatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

Per la Società

Il Calciatore

N.B.: Il presente contratto, in quadrupliche esemplare, deve essere depositato a cura della Società presso l'Organo Federale competente, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Un'ulteriore copia del contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore al momento della stipulazione.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Procedura ordinaria

Art. 1

II Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo anche nel caso di avvenuta retrocessione della società elo iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione da parte del calciatore della qualifica di dilettante, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

P costituito un Collegio Arbitrale per le controversie con le società di Serie A e B ed altro Collegio per le controversie con società di Serie C; per la rispettiva competenza rileva la serie cui appartiene la società al momento della proposizione della domanda.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere attività di assistenza e rappresentanza di parti avanti lo stesso Collegio.

Art. 2

Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinare dagli Accordi Collettivi, il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dalla società contenente la succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro prescelto dagli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza per raccomandata con avviso di ricevimento. Una copia del ricorso deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, avendo cura di allegare il talloncino postale della relativa raccomandata alla lettera indirizzata al Collegio Arbitrale.

Procedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio del ricorrente.

Art. 3

La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

- A) per le opposizioni alle ammonizioni scritte irrogate da società, per le proposte di multa e di riduzione dei compensi;
- B) per tutti gli altri ricorsi.

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro.

La ripartizione dei ricorsi di cui alla categoria B tra le persone designate a presiedere il Collegio Arbitrale, incluse nell'apposito elenco, è effettuata, senza necessità di provvedimento di assegnazione, a gruppi di cinque ricorsi consecutivi.

Il turno di assegnazione dei gruppi di controversie alle persone designate a presiedere si determina con sorteggio effettuato alla presenza di un rappresentante della Lega e di uno dell'Associazione di categoria. Ai sorteggi successivi non partecipano le persone già designate fino all'esaurimento del turno.

Per i ricorsi della categoria A i Presidenti si alterneranno nella funzione con turni della durata di un mese ciascuno, fissati all'inizio della stagione agonistica.

La Segreteria comunica periodicamente, alle persone designate a presiedere i Collegi, estratti dai registri di protocollo con l'indicazione dei ricorsi iscritti e pendenti.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione o chiedere copia degli atti della vertenza.

Art. 4

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. diretta al Collegio presso la Lega di competenza ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, memoria difensiva ed eventuali documenti.

Nella memoria di cui al capo che precede la parte deve esporre compiutamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza se resistente sia la società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi.

Il Presidente della Lega o dell'Associazione deve provvedere alla designazione in surroga dell'Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda, l'Arbitro è scelto tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi dell'art. 3

Art. 5

Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro mandatario, e per l'eventuale istruzione probatoria.

Tale data è comunicata con lettera raccomandata alle parti, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendono produrre ulteriori documenti o memorie devono farli pervenire al Collegio (in triplice copia) ed alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

Art. 6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere alla sostituzione, di comunicarla al Collegio e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove sia già fissata.

L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

La riunione non può essere rinviata se non per giustificata istanza di entrambe le parti o per grave motivo addotto da una di esse, riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima della decisione, deve esperire un tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatarî e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.

Art. 7

Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari; documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali.

Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che ne appaiono responsabili.

Art. 8

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'Arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro quindici giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.

La motivazione può essere depositata anche successivamente.

Procedura d'urgenza

Art. 9

E' proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza di cui agli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia in cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per il ripristino della procedura ordinaria.

Art. 10

Il ricorso, da depositare presso la Lega competente entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione regolamentare, deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di inammissibilità del ricorso stesso; la Segreteria del Collegio dà immediata comunicazione telegrafica del ricorso e relativo contenuto alla parte contro cui è proposto, la quale, entro giorni cinque, deve far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni e la designazione dell'Arbitro prescelto.

Art. 11

designato a presiedere il Collegio il Presidente di turno individuato ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - del Regolamento del Collegio Arbitrale.

In caso di impedimento della persona così designata, si procederà a sorteggio per

gli altri nominativi dell'apposito elenco con le modalità di cui all'art. 3 - comma 4 del citato Regolamento.

Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso e provvede alla nomina dell'Arbitro per la parte resistente, ove questa non vi abbia provveduto, scegliendolo tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione telegrafica alle parti ed agli Arbitri designati.

onere delle parti procedere alla sostituzione degli Arbitri rispettivi ove quelli da esse designati siano impediti per la riunione fissata.

Art. 12

All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione- ove questo non riesca, sentite le parti, decide la controversia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.

ACCORDO COLLETTIVO CON PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA SPORTIVE

Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti Serie C e l'associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione **dell'art. 4** della legge 23 marzo 1981, n. 91, di stipulare il presente Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte degli enti federali organizzativi dell'attività professionale e gli allenatori professionisti tesserati dalle medesime società.

Art. 1

Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società iscritte ai campionati nazionali di Serie A, B, C, ed i Tecnici Professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate alle lettere A, B, C e D **dell'art. 13** del Regolamento del Settore Tecnico, tutti d'ora innanzi definiti «allenatori professionisti».

Art. 2

Il rapporto tra l'allenatore professionista e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto firmato dall'allenatore professionista e dal legale rappresentante della società e redatto sull'apposito modulo federale conforme al contratto-tipo, che viene allegato al presente accordo del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

Il contratto non potrà essere stipulato per un periodo superiore a cinque anni.

Art. 3

La società ha l'obbligo di depositare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione presso l'organo Federale competente, il contratto in quadruplice esemplare per la relativa approvazione ai sensi **dell'art. 4** della legge 23 marzo 1981, n. 91, dandone comunicazione contestuale all'alienatore.

Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dall'alienatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.

Dell'avvenuta mancata approvazione deve essere data comunicazione alla società, al Settore Tecnico, all'alienatore ed all'A.I.A.C.

In mancanza di pronuncia dell'ente federale entro il sessantesimo giorno successivo al deposito, il contratto si intende approvato.

Art. 4

Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, nell'apposito modulo federale, depositato presso la Lega competente, dovrà risultare il numero degli anni per i quali è stato stipulato, nonché l'importo pattuito per il compenso annuo lordo ed eventuali premi lordi per ciascuna stagione sportiva.

Art. 5

In presenza di contratto pluriennale la società è tenuta a presentare, anno per anno e comunque entro il trentesimo giorno successivo all'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dall'allenatore, salvo non sia intervenuta risoluzione consensuale del contratto.

Dopo l'approvazione del contratto pluriennale da parte dell'Organo Federale competente, la società, nel caso di mancata richiesta di tesseramento del Tecnico, sarà tenuta al rispetto di tutte le condizioni economiche risultanti dal contratto depositata ed obbligata al pagamento a favore dell'allenatore di tutti gli emolumenti e premi secondo le modalità e gli importi risultanti dal documento ratificato.

L'allenatore, parte interessata nel rispetto del contratto pluriennale, trascorso il periodo di cui al lo comma, potrà adire il Collegio Arbitrale competente per la liquidazione delle proprie spettanze, fermo restando che non si farà luogo al tesseramento conseguente al rapporto per il quale si è verificata l'inadempienza da parte della società.

Art. 6

Nel caso in cui l'allenatore sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, egli avrà facoltà di risolvere il contratto entro il termine massimo della fine del girone di andata del Campionato

stesso, fermo restando l'obbligo della società di corrispondergli gli emolumenti pattuiti fino alla data della risoluzione.

Tale facoltà viene esercitata mediante comunicazione da inviarsi alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega di appartenenza, tutte con lettera raccomandata A.R.

Identico diritto di risoluzione compete all'alienatore titolare di un contratto pluriennale sempreché venga esonerato dalla società prima dell'inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra.

Nel caso che l'esonero venga comunicato all'alienatore titolare di un contratto pluriennale dopo l'inizio del Campionato nazionale cui partecipa la prima squadra, l'allenatore potrà chiedere la risoluzione del contratto al termine della stagione in corso.

L'allenatore, sia titolare di un contratto a scadenza annuale o pluriennale, esonerato prima dell'inizio del Campionato cui partecipa la prima squadra, non potrà svolgere attività a favore di società diversa dalla contraente, fatto salvo il diritto di risoluzione contrattuale previsto dal primo comma del presente articolo.

Identica inibizione a svolgere qualsiasi forma di attività si estende all'allenatore che, pur privo di contratto, abbia prestato la propria opera a favore di società appartenenti alla F.I.G.C.

Art. 7

Il trattamento economico del rapporto, articolato per le varie serie nazionali e le diverse categorie di allenatori, identificato nel contratto-tipo come compenso globale annuo lordo ed eventuali premi lordi, sarà determinato, per ogni stagione sportiva, con apposito e separato Accordo Collettivo tra le stesse parti contraenti.

Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nell'Accordo di cui al comma precedente.

Art. 8

Il rapporto instaurato tra la società e gli allenatori professionisti, a seguito della firma dei suddetti contratti, si intende sempre soggetto, per quanto non previsto dal presente Accordo, alle norme specificate dalle vigenti Carte Federali della F.I.G.C., ed in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, ai quali si fa espresso richiamo, nonché a quelli che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti ai medesimi.

Art. 9

Le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati presso il competente organo della F.I.G.C. sono vietate e nulle di diritto e comportano l'applicazione di sanzioni federali a carico dei contravventori.

Art. 10

Agli allenatori è vietato di trattare, sia direttamente che indirettamente, il trasferimento dei calciatori, anche se sollecitati dalla società di appartenenza, fermo restando il dovere di fornire alla società stessa i pareri tecnici che potranno essere loro richiesti.

Art. 11

Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di quattro membri in rappresentanza degli Organi Federali che organizzano l'attività professionistica e di quattro membri in rappresentanza dell'A.I.A.C., per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.

Le risoluzioni della Commissione faranno stato fino alla stipulazione del successivo Accordo Collettivo.

Art. 12

Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra allenatori e società.

Art. 13

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal contratto-tipo che ne fa parte integrante.

Art. 14

L'allenatore si impegna a non svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del presente contratto ed inoltre a non svolgere nello stesso periodo altra attività lavorativa od imprenditoriale in proprio od a favore di terzi.

In ogni caso quando l'allenatore professionista intenda iniziare una di tali attività deve darne preventiva notizia per iscritto alla società.

In caso di opposizione da parte della società il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.

Art. 15

Il trattamento economico previsto *dall'articolo 2* del contratto assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, l'allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma

contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte.

Art. 16

Il compenso globale annuo di cui all'art. 2 punto a) del contratto dovrà essere corrisposto in 12 rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione viene erogata in contanti o assegni circolari presso la sede della società o presso il domicilio dell'allenatore. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'allenatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dal primo giorno del successivo mese.

Nel caso in cui l'allenatore sia stato esonerato, il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato, da parte della società, presso la residenza o il domicilio dallo stesso dichiarati.

Art. 17

La società si impegna per quanto possibile a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività, a dare attuazione alle disposizioni dell'allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate.

La società non potrà, inoltre, effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, tale da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievole per la stessa immagine dell'allenatore.

L'eventuale ingerenza in tal senso da parte della società nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore potrà formare oggetto di ricorso da parte del tecnico al Collegio Arbitrale per la richiesta del rispetto del contratto o per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico della società fino alla risoluzione del contratto, con conseguente obbligo della società, per quest'ultimo caso, di corrispondere l'intero emolumento previsto dal contratto per la stagione in corso. La società è inoltre tenuta a fornire al tecnico appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.

Art. 18

L'allenatore, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società e predisporre ed attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a li affidate di cui assume la responsabilità.

Egli inoltre collabora con la società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di corpo e l'affiatamento u mano dei calciatori della società stessa.

Art. 19

L'allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni sportivi assunti. Egli si impegna altresì al rispetto delle istruzioni impartite dalla società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.

Art. 20

Il trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa società rispetto a quella contrattuale o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di osservatore tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore. Nel caso in cui quest'ultimo sia esonerato dalla società senza che sia concordato lo svolgimento di altra attività, l'allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla società, alla Lega ed all'A.I.A.C., ai fini della reperibilità.

Art. 21

L'allenatore dovrà curare che siano usate con diligenza le attrezzature sportive della società.

Art. 22

Per infrazioni ai vari doveri cui è tenuto, a carico dell'allenatore sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- ammonizione;
- multa;
- riduzione dei compensi;
- risoluzione del contratto;

secondo le seguenti formalità la cui inosservanza è motivo di nullità degli stessi provvedimenti.

a) La società può adottare direttamente il provvedimento di ammonizione e, per le prime due volte, il provvedimento di multa, sempre che sia contenuto nei limiti del 10% calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo. La società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. al competente Collegio Arbitrale) devono essere indicati, oltre ai motivi che hanno determinato il provvedimento, i termini e le modalità per ricorrere alla competenza del Collegio suddetto.

- b) I provvedimenti che eccedono la competenza diretta della società, come indicato al precedente punto a), sono irrogati dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivate proposte della società, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R.; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. Il tesserato ha il diritto di far pervenire al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni.
- c) I provvedimenti di multa, di competenza del Collegio, non possono superare il 30% calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo.
- d) La riduzione dei compensi non può superare il 40% salvo l'ipotesi che l'allenatore non si ponga a disposizione della società ovvero interrompa le prestazioni.
- e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale la declaratoria di risoluzione del contratto con relativo risarcimento danni nei seguenti casi:
- - grave e constatata inadempienza contrattuale;
 - - inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa del tesserato;
 - - condanna a pena detentiva per reati non colposi passati in giudicato e non sospesa condizionalmente. La risoluzione del contratto comporta la cessazione del pagamento di qualsiasi compenso per il periodo successivo alla data della risoluzione.
- f) Tutti i provvedimenti irrogati con le modalità di cui ai precedenti punti b, c, d, e, sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

Art. 23

In caso di squalifica dell'allenatore da parte degli enti federali la società potrà proporre la riduzione dei compensi al competente Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal punto b) del precedente articolo, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 40% dei relativi importi.

Art. 24

Le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle eventuali di degenza in istituti ospedalieri o Case di cura sono a carico della società per quanto non sia già coperto dalla Assicurazione obbligatoria sociale contro la malattia.

Nell'ipotesi in cui l'allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'alienatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'alienatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Art. 25

In caso di malattia, accertata dal medico sociale, spettano all'allenatore, durante il periodo della sua inabilità, i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza di esso,

mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea. Durante la malattia l'allenatore fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la società deve assicurarla per legge.

Art. 26

Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i sei mesi ed il contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla società di risolvere il contratto stesso, dandone comunicazione all'allenatore ed all'Organo Federale competente, oppure di corrispondere all'allenatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà fino alla scadenza del contratto. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche dell'allenatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la società può applicare nei confronti dello stesso tesserato il provvedimento della riduzione dei compensi e, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui *all'art. 24*.

Art. 27

La società è tenuta ad assicurare l'allenatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto alla assicurazione base secondo le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'associazione di categoria. La Lega competente, in caso di inadempimento della società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza.

Beneficiario della polizza, anche per i massimali superiori a quelli concordati con l'associazione di categoria, si intende in ogni caso l'allenatore od i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dall'allenatore stesso, salvo che la società abbia stipulato un'altra polizza a proprio beneficio.

L'allenatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione dell'allenatore per l'inizio dell'attività di ogni anno sportivo. L'allenatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La società inadempiente è soggetta a provvedimenti disciplinari.

In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, l'allenatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla società, al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento necessario per far conseguire all'allenatore l'indennizzo spettantegli, nelle forme previste dalle condizioni di polizza, compete alla società.

La società è responsabile, ad ogni effetto, di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

Art. 28

La società ha l'obbligo di effettuare all'ENPALS e all'INPS i versamenti contributivi per legge previsti (per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie) anche per la parte a carico dell'allenatore i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

Art. 29

L'allenatore ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno, inoltre, salvo particolari impegni agonistici, la società gli fisserà 24 ore consecutive di riposo settimanale. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora l'allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie. L'allenatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.

Art. 30

La risoluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società ed allenatore, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'allenatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall'A.I.A.C. secondo le disposizioni delle Carte Federali.

Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato presso la F.I.G.C., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 31

Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente Accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo (allegato).

Art. 32

In adempimento dell'art. 6 dell'A.E.C. 3 dicembre 1974 ed in base **all'art. 4.** 70 comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, la società verserà al Fondo di Accantonamento dell'indennità di Fine Carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sul compenso globale annuo e sui premi percepiti dall'allenatore ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite dell'attuale massimale mensile previsto dall'ENPALS pari a £. 8.190.000.

Resta peraltro convenuto che, in deroga a quanto sopra, il massimale sarà pari: - per la stagione 1990/91 a £. 6.000.000 mensili.

Art. 33

Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1990 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

NORMA TRANSITORIA

Tutte le controversie instaurate entro il 30 giugno 1990 saranno definite dai Collegi di Disciplina e di Conciliazione e dai Collegi Arbitrali previsti dalla precedente normativa e secondo le norme di procedura previgenti.

CONTRATTO - TIPO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, tra la Società

con sede in
numero partita IVA
rappresentata dal Sig.
nella qualità di
ed il Sig. nato a il
domiciliato in via/piazza n.
codice fiscale n. matricola n.
si stipula e si conviene quanto segue-.

Art. 1 - Il Sig. **si impegna**, nella sua qualità di (1)
tesserato della F.I.G.C. (fin d'ora individuato in contratto come
«allenatore»), a prestare la propria attività quale (2)

a

decorrere dal e fino al 30 giugno

Art. 2 - La Società si obbliga a corrispondere all'alienatore per l'anno sportivo
i seguenti compensi:

a) compenso annuo lordo £. (per contratti lordi pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva)-,

b) eventuali premi individuali lordi concordati (specificare tipo, importo e modalità; per contratti pluriennali indicare gli importi e le condizioni di ciascuna stagione sportiva):

c) premi collettivi lordi come da separata pattuizione che la Società è tenuta a depositare in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art. 3 - Il presente contratto di prestazione sportiva è regolato dal vigente Accordo Collettivo, tra F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti Serie C ed A.I.A.C., che si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 4 - Con la firma del presente contratto le parti assumono l'obbligo di osservare le Norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari previste dallo

Statuto e dai Regolamenti.

Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la società elegge domicilio presso la propria sede, l'allenatore nel luogo indicato in epigrafe. Egli comunque si impegna a dare preventiva comunicazione scritta alla società, alla Lega ed all'A.I.A.C., di ogni eventuale variazione.

Il

Per la Società

L'Allenatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

Resta inteso che le parti convengono nel ritenere che l'indennità di fine carriera maturata fino alla data dell'1 gennaio 1975 deve considerarsi compresa negli emolumenti a suo tempo contratti ed ottenuti ed in questo senso l'allenatore rinuncia espressamente a qualsiasi rivendicazione in proposito per il periodo precedente.

Per la Società

L'Allenatore

N.B.: Il presente contratto, in quadrupliche esemplare, unicamente alla richiesta di tesseramento, deve essere depositato a cura della società presso gli Organi

Federali competenti entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Una ulteriore copia del contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata all'allenatore al momento della stipulazione.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Procedura ordinaria

Art. 1

Il Collegio Arbitrale decide che le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo anche nel caso di avvenuta retrocessione della società e/o iscrizione ad un campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione da parte del calciatore della qualifica di dilettante, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

P costituito un Collegio Arbitrale per le controversie con società di Serie A e B ed altro Collegio per le controversie con società di Serie C; per la rispettiva competenza rileva la serie cui appartiene la società al momento della proposizione della domanda.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere attività di assistenza e di rappresentanza di parti avanti lo stesso Collegio.

Art. 2

Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinare dagli Accordi Collettivi, il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dalla società, contenente la succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro prescelto dagli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza per raccomandata con avviso di ricevimento. Una copia del ricorso deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, avendo cura di allegare il talloncino postale della relativa raccomandata alla lettera indirizzata al Collegio Arbitrale.

P improcedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio al ricorrente.

Art. 3

La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

A) per le opposizioni alle ammonizioni scritte irrogate da società, per le proposte di multa e di riduzione dei compensi;

B) per tutti gli altri ricorsi.

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro.

La ripartizione dei ricorsi di cui alla categoria B tra le persone designate a presiedere il Collegio Arbitrale, incluse nell'apposito elenco, è effettuata, senza necessità di provvedimento di assegnazione, a gruppi di cinque ricorsi consecutivi.

Il turno di assegnazione dei gruppi di controversie alle persone designate a presiedere si determina con sorteggio effettuato alla presenza di un rappresentante della Lega e di uno della Associazione di categoria. Ai sorteggi successivi non partecipano le persone già designate fino all'esaurimento del turno.

Per i ricorsi della categoria A i Presidenti si alterneranno nella funzione con turni della durata di un mese ciascuno, fissati all'inizio della stagione agonistica.

La Segreteria comunica periodicamente, alle persone designate a presiedere i Collegi, estratti dai registri di protocollo con l'indicazione dei ricorsi iscritti e pendenti.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione o chiedere copia degli atti della vertenza.

Art. 4

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. diretta al Collegio presso la Lega di competenza ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, memoria difensiva ed eventuali documenti.

Nella memoria di cui al capo che precede, la parte deve esporre compiutamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza se resistente sia la società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi.

Il Presidente della Lega o dell'Associazione deve provvedere alla designazione in

surroga dell'Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda, l'Arbitro è scelto tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro mandatario, e per l'eventuale istruzione probatoria.

Tale data è comunicata con lettera raccomandata alle parti, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendono produrre ulteriori documenti o memorie devono farli pervenire al Collegio (in triplice copia) ed alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

Art. 6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere alla sostituzione, di comunicarla al Collegio e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove sia già fissata.

L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce a prosecuzione del giudizio arbitrale.

La riunione non può essere rinviata se no per giustificata istanza di entrambe le parti o per grave motivo addotto da una di esse, riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima della decisione, deve esperire un tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto alle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatarî e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.

Art. 7

Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari; documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali.

Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazioni di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che ne appaiono responsabili.

Art. 8

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'Arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro quindici giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.

La motivazione può essere depositata anche successivamente.

Procedura d'urgenza

Art. 9

E' proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza di cui agli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia in cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per il ripristino della procedura ordinaria.

Art. 10

Il ricorso, da depositare presso la Lega competente entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione regolamentare, deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di inammissibilità del ricorso stesso; la Segreteria del Collegio dà immediata comunicazione telegrafica del ricorso e relativo contenuto alla parte contro cui è

proposto la quale, entro cinque giorni, deve far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni e la designazione dell'Arbitro prescelto.

Art. 11

E' designato a presiedere il Collegio il Presidente di turno individuato ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - del Regolamento del Collegio Arbitrale.

In caso di impedimento della persona così designata, si procederà a sorteggio per gli altri nominativi dell'apposito elenco con le modalità di cui all'art. 3 - comma 4 del citato Regolamento.

Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso e provvede alla nomina dell'Arbitro per la parte resistente, ove questa non vi abbia provveduto, scegliendolo tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione telegrafica alle parti ed agli Arbitri designati.

E' onere delle parti procedere alla sostituzione degli Arbitri rispettivi ove quelli da esse designati siano impediti per la riunione fissata.

Art. 12

All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti, decide la controversia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.

ACCORDO COLLETTIVO CON PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO - TIPO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C.

Tra la Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (L.N.D. della F.I.G.C.) e l'associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) si è convenuto, dopo le trattative intercorse e secondo quanto disposto *dall'art. 4* della legge 23 marzo 1981, n. 91, di stipulare il presente Accordo normativo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte della L.N.D. e gli allenatori professionisti tesserati dalle medesime società.

Art. 1

Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società iscritte ai campionati organizzati dalla L.N.D. ed i tecnici professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate *dall'art. 12* del Regolamento del Settore Tecnico, tutti d'ora innanzi definiti «allenatori professionisti».

Art. 2

Il rapporto tra l'allenatore professionista e la società si costituisce esclusivamente con la stipulazione di un contratto in forma scritta scadente tassativamente al termine della stagione.

Art. 3

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere stipulati dagli allenatori iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e da questo abilitati all'esercizio della loro attività, che siano liberi da ogni impegno contrattuale.

Art. 4

Nel caso in cui l'allenatore responsabile della prima squadra sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il campionato egli avrà facoltà di risolvere il contratto entro il termine massimo della fine del girone di andata del campionato stesso. Tale facoltà viene esercitata mediante comunicazione da inviarsi alla società, con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega Nazionale Dilettanti, tutte con lettera raccomandata A.R.

Art. 5

Ogni contratto individuale deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal Presidente della società o da chi ne fa le veci a tutti gli effetti e dall'allenatore professionista.

Art. 6

I contratti individuali tra società e allenatori professionisti saranno conformi allo schema di contratto-tipo che viene allegato al presente Accordo, di cui fa parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 7

Il trattamento economico del rapporto identificato nel contratto-tipo come compenso globale annuo sarà determinato, con accordi separati tra le parti contraenti, ogni stagione sportiva, mediante fissazione dei minimi inderogabili.

Art. 8

Il rapporto instaurato tra le società e gli allenatori professionisti, a seguito della firma dei suddetti contratti, si intende sempre soggetto, per quanto non sia previsto dal presente Accordo, alle norme specificate dalle vigenti Carte Federali della F.I.G.C. e in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, ai quali si fa espresso richiamo, nonché a quelli che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti ai medesimi.

Art. 9

Agli allenatori è vietato di trattare, sia direttamente che indirettamente, il trasferimento dei calciatori, anche se sollecitati dalla società di appartenenza, fermo restando il dovere di fornire alla società stessa i pareri tecnici che potranno essere loro richiesti.

Art. 10

Le parti contraenti costituiranno una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza della L.N.D., di due membri in rappresentanza dell'A.I.A.C. e con la Presidenza designata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dalla Presidenza della F.I.G.C. per risolvere i problemi di applicazione e di

interpretazione derivanti dal presente Accordo. Le decisioni della Commissione faranno stato per la soluzione dei vari problemi e saranno modificabili solo con la stipulazione del successivo Accordo Collettivo.

Art. 11

Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla data del 10 luglio 1985 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura delle parti con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

CONTRATTO-TIPO

allegato all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. di cui fa parte integrante

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, fra la Società
con sede in
numero Partita IVA rappresentata dal Sig.
nella qualità di ed il Sig.
nato il domiciliato in
vialpiazza n. codice

fiscale n. si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. si impegna nella sua qualità
di (1) tesserato della F.I.G.C. (fin d'ora
individuato in contratto come «allenatore»), a prestare la sua attività quale (2)
a decorrere dal e fino al 30 giugno

Art. 2 - La Società si obbliga a corrispondere all'allenatore per l'anno sportivo i seguenti compensi:

a) compenso globale annuo lordo di

b) indennità di fine contratto:

(3)

c) eventuali premi

Art. 3 - Il trattamento economico previsto dall'articolo precedente assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsiasi titolo, l'allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte.

Art. 4 - Il compenso globale annuo di cui all'art. 2 punto a) dovrà essere corrisposto in 12 rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione salvo quanto previsto dal presente contratto.

La retribuzione viene erogata in contanti o forme equivalenti presso la sede della società o presso il domicilio dell'allenatore.

In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'allenatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dal primo giorno del successivo mese. Nel caso in cui l'allenatore sia stato esonerato, il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato, da parte della società, presso la residenza o il domicilio dallo stesso dichiarati.

L'indennità di fine contratto deve essere corrisposta entro il 15 luglio successivo alla scadenza prevista dall'art. 1, contestualmente alla sottoscrizione da parte dell'allenatore della ricevuta liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione di ogni spettanza al 30 giugno.

Art. 5 - La società si impegna a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività, a dare attuazione alle disposizioni dell'allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate, a non effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze tecniche dello stesso allenatore. Essa è inoltre tenuta a fornirgli appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.

Art. 6 - L'allenatore in relazione alla funzione affidatagli si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società, a predisporre ed attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità. Egli inoltre collabora con la società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di corpo e l'affiatamento umano dei calciatori della società stessa.

Art. 7 - L'allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni sportivi assunti.

Egli si impegna altresì al rispetto delle istruzioni impartite dalla società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.

Art. 8 - Il trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa società rispetto a quella contrattuale, o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di osservatore tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dall'allenatore.

Art. 9 - L'allenatore dovrà curare che siano usate con diligenza le attrezzature sportive della società.

Art. 10 - Il domicilio dell'allenatore è quello indicato in epigrafe; egli si impegna a dare preventiva comunicazione scritta alla società di ogni eventuale variazione. Nel caso in cui sia esonerato dalla società, senza che sia concordato lo svolgimento di altre attività,

l'allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla stessa società, ai fini della reperibilità.

Art. 11 - Per infrazioni ai vari doveri cui è tenuto, a carico dell'allenatore sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- ammonizione;
- multa;
- riduzione di compensi;

- risoluzione del contratto;

secondo le seguenti formalità la cui inosservanza è motivo di nullità degli stessi provvedimenti.

a) La società può adottare direttamente il provvedimento di ammonizione e, per le prime due volte, il provvedimento di multa, sempre che sia contenuto nei limiti del 10%, calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo. La società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento deliberato entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. al competente Collegio Arbitrale) devono essere indicati, oltre ai motivi che hanno determinato il provvedimento, i termini e le modalità per ricorrere alla competenza del Collegio suddetto.

b) I provvedimenti che eccedono la competenza diretta della società, come indicato al precedente punto a), sono irrogati dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivate proposte della società, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto.

Il tesserato ha diritto di far pervenire al competente Collegio Arbitrale, entro 10 giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni.

c) I provvedimenti di multa, di competenza del Collegio, non possono superare il 40% calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo.

d) La riduzione dei compensi non può superare il 60%, salvo l'ipotesi che l'allenatore non si ponga a disposizione della società ovvero interrompa le prestazioni.

e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale la dichiarazione di risoluzione del contratto con relativo risarcimenti danni nei seguenti casi:

- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da cause attribuibili a colpa del tesserato;
- condanna, a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione del pagamento di qualsiasi compenso per il periodo successivo alla data della risoluzione.

Tutti i provvedimenti irrogati con le modalità di cui ai precedenti punti b, c, d, e, sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

Art. 12 - In caso di squalifica dell'alienatore da parte di enti federali la società potrà proporre la riduzione dei compensi al competente Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal punto b) del precedente articolo, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% dei relativi importi.

Art. 13 - In caso di malattia, accertata dal medico sociale, spettano all'alienatore durante il periodo della sua inabilità, i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza di esso, mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea.

Durante la malattia l'allenatore fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la società deve assicurarla per legge.

Art. 14 - Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i sei mesi e il contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla società di risolvere il contratto stesso, dandone comunicazione all'alienatore e all'Organo federale competente, oppure di corrispondere all'alienatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà fino alla scadenza del contratto.

Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche dell'alienatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la società può applicare nei confronti dello stesso tesserato il provvedimento della riduzione dei compensi e, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art. 15 - La società effettuerà all'ENPALS e all'INPS i versamenti contributivi per legge previsti (per l'assicurazione contro la invalidità, vecchiaia e superstiti e contro le malattie) anche per la parte a carico dell'alienatore, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

Art. 16 - L'allenatore ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno; inoltre, salvo particolari impegni agonistici, la società gli fisserà 24 ore consecutive di riposo settimanale. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora l'allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorrevano le ferie. L'allenatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.

Art. 17 - La risoluzione di controversie concernenti l'attuazione del presente contratto è deferita al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile.

Per l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie derivanti dalla pronuncia del Collegio è escluso qualunque intervento degli Organi Federali, ferma restando però la possibilità della F.I.G.C. di intervenire in sede disciplinare nei confronti della parte inadempiente e di autorizzare la parte creditrice ad adire le vie legali per il recupero del proprio credito anche in sede giudiziaria.

Art. 18 - Con la firma del presente contratto le parti esplicitamente confermano di ben conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.G.C. ed ogni norma federale, e dichiarano sin d'ora di sottostare ai provvedimenti degli Organi della F.I.G.C., comunque attinenti l'attività sportiva o pertinenti alla stessa F.I.G.C.

Art. 19 - Le parti confermano di conoscere ed accettare la regola secondo la quale ogni azione tendente ad eludere quanto previsto dall'art. 18 costituisce motivo di preclusione alla permanenza dei soggetti inadempienti in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Art. 20 - A tutti gli effetti del presente contratto la società elegge domicilio presso la propria sede e l'allenatore nel luogo indicato ai sensi dell'art. 10.

Per la Società

L'Allenatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e le approvano specificatamente.

Per la Società

L'Allenatore

Luogo e data

Per la L.N.D.

Per l'A.I.A.C.

ACCORDO TRA SOCIETA ED ALLENATORI DILETTANTI

In riferimento al protocollo d'intesa con l'A.I.A.C. si riporta di seguito il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.

1) Il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell'allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti su proposte delle Società (art. 46 punto 1 Regolamento della L.N.D.).

2) Il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la

effettiva durata dell'incarico e andranno a cessare in caso di eventuale esonero o dimissioni.

3) Eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento). In difetto di ciò:

- a) la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell'allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all'art. 23 punto 6) del Codice di Giustizia Sportiva avvierà la procedura di cui all'art. 46 punto 1) del Regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al C.R. L.N.D. di competenza ed all'A.I.A.C. nazionale;
- b) l'allenatore esonerato che non ne abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli organi competenti con le formalità indicate all'art. 23 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva.

4) Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) del presente accordo o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore.

5) Oggetto del rapporto tra le Società ed allenatori è quello dell'insegnamento e dell'addestramento allo sport del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili. L'allenatore dà atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce e garantisce all'allenatore, nell'espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia, iniziativa e discrezionalità.

6) Qualsiasi controversia sollevata in merito alla interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l'allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.

7) Il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d'intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l'A.I.A.C.

ACCORDO-TIPO FRA SOCIETA ADERENTI ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E ALLENATORI DILETTANTI

Con la presente scrittura redatta in duplice originale, fra la Società con sede rappresentata dal Sig.

legale rappresentante della medesima, ed il Sig.

allenatore dilettante iscritto nei ruoli del

S.T.F. residente e/o domiciliato in

via

si conviene quanto segue:

1) La Società affida al Sig. la
conduzione tecnica della squadra
partecipante al Campionato di in qualità di
allenatore responsabile a decorrere dal fino al
(numero allenamenti settimanali).

2) All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al Sig.

2a) Un premio di tesseramento annuale lordo in £.
unica soluzione oppure alle seguenti scadenze:

da pagarsi in

1) Al per

2) Al per

3) Al per

4) Al per

2b) Un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 115 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Data,

La Società

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA DI PROCURATORE SPORTIVO

Elenco speciale dei procuratori sportivi

Art. 1

1. istituito presso la F.I.G.C. l'elenco speciale dei procuratori sportivi.
2. procuratore sportivo la persona fisica che presta opera di assistenza o mandato senza rappresentanza a favore o nell'interesse del calciatore professionista nell'attività diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico; alla assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell'utilizzo dell'immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista.
3. Il procuratore sportivo, come qualificato al comma 2, può rendere destinataria del mandato e titolare dei diritti patrimoniali conseguenti una società, a condizione che-
 - a) depositi presso la F.I.G.C. copia autentica, costantemente aggiornata, dell'atto costitutivo, dello Statuto, del libro soci nonché dichiarazione, anch'essa costantemente aggiornata, contenente le generalità di eventuali dipendenti o collaboratori o consulenti della società;
 - b) tale società abbia sede legale in Italia;
 - c) di tale società egli assuma la legale rappresentanza;
 - d) tutte le attività previste nel presente Regolamento siano svolte direttamente e personalmente dal procuratore iscritto nell'elenco, nei cui confronti saranno assunte le eventuali sanzioni.
4. L'attività di cui al comma 2 viene svolta a favore di calciatori professionisti stranieri da parte di cittadini stranieri resta disciplinata dalla normativa dei Paesi di origine o da quella comunitaria, purché in contrasto con i principi generali e con i divieti e i doveri fissati dal presente Regolamento.

Modalità e titoli per l'iscrizione

Art. 2

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 ha luogo su domanda redatta in conformità alle prescrizioni del modello allegato al presente Regolamento (allegato A), di questo costituente parte integrante.

Art. 3

1. Per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1 sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e residenza in Italia;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o condanne o sanzioni sportive per illecito sportivo, né avere in corso procedimento per illecito sportivo, né essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.; salva, in ogni ipotesi, la riabilitazione;
 - d) avere conseguito il diploma di scuola media superiore.

Art. 4

1. La domanda deve essere accompagnata da:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato di residenza;
 - c) originale o copia autentica del diploma o del titolo di studio superiore ovvero, per i soggetti di cui **all'articolo 5**, comma 2, certificazione della iscrizione all'Albo Professionale;
 - d) certificato generale (del casellario giudiziale);
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di carichi pendenti preclusivi ai sensi della lettera c del comma 1 **dell'articolo 3**.

Art. 5

1. L'iscrizione all'elenco è subordinata al superamento di una prova di idoneità in materia giuridica e sportiva, secondo le modalità di cui al successivo **articolo 7**, comma 2.
2. La prova di idoneità è limitata per i soggetti iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e Procuratori Legali con tali abilitazioni ad un colloquio in materia sportiva.
3. La prova di idoneità non è consentita a colui che sia stato ritenuto non idoneo alla prova precedente.

4. L'iscrizione nell'elenco è altresì subordinata al versamento di un contributo di da effettuare, a pena di inefficacia della prova di idoneità, entro 15 giorni dalla data di questa.

Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato al versamento, entro il 31 gennaio, di un contributo annuale di £. 500.000. Il versamento entro il 31 gennaio non è dovuto da chi ha conseguito l'iscrizione nei quattro mesi precedenti.

L'importo del contributo può essere aumentato dal Consiglio Federale dietro parere della Commissione di cui all'articolo 7.

I contributi devono essere precipuamente impiegati per le spese di funzionamento della Commissione di cui al successivo articolo 7, nonché per le spese di invio ai procuratori iscritti, ogni quattro mesi, dei Comunicati Ufficiali medio tempore pubblicati dalla F.I.G.C.

Incompatibilità

Art. 6

1. L'attività di procuratore sportivo è caratterizzata da esclusività.
2. L'iscrizione e l'appartenenza nell'elenco sono incompatibili con qualunque carica o incarico federale, con qualunque funzione o carica o incarico all'interno di società affiliate, con rapporti di prestazione d'opera a favore di società affiliate, di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti dell'ordinamento federale, con la qualità di tesserato a qualsiasi titolo nell'ambito di detto ordinamento.
3. L'incompatibilità comporta la impossibilità, e quindi il divieto assoluto, per le società affiliate, di effettuare pagamenti, a qualunque dei titoli indicati nel comma 2 e sotto qualsiasi forma, a favore di procuratori sportivi. La violazione del divieto è equiparata, a fini sanzionatori, all'illecito amministrativo previsto nell'articolo 3, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva.
4. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dei rapporti di cui al comma 2.
5. L'esercizio dell'attività di procuratore sportivo senza l'iscrizione nell'elenco comporta l'inibizione alla iscrizione da uno a tre anni. L'inibizione è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 7.

Iscrizione nell'albo e cancellazione

Art. 7

1. L'iscrizione nell'elenco è deliberata da una Commissione (Commissione Procuratori Sportivi) composta da otto membri così distinti: un rappresentante della F.I.G.C. con funzioni di Presidente; un componente della C.A.F. con funzioni di Vice-Presidente; un rappresentante della Lega Nazionale Professionisti; un rappresentante della Lega Professionisti Serie C; il Procuratore Federale o, in caso di sua indisponibilità, un

Vice-Procuratore Federale delegato anche di volta in volta; un componente dell'Ufficio Indagini, un rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori; un rappresentante dei Procuratori Sportivi. I rappresentanti delle citate organizzazioni sono nominati, per due anni, dagli organismi rappresentati. Il rappresentante dei procuratori sportivi è scelto, a votazione, dagli iscritti all'elenco nell'ambito degli stessi iscritti. Per tale votazione la Commissione di cui al presente comma funge da seggio elettorale.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di cui **all'articolo 5**. A tal fine, la Commissione partecipa entro il 31 maggio di ciascun anno, a mezzo Comunicati Ufficiali della F.I.G.C., le materie oggetto e la data dell'unica prova annuale, da fissare successivamente al 30 giugno, nonché il termine entro il quale devono pervenire alla F.I.G.C. le domande di partecipazione alla prova.

Nello svolgimento delle funzioni esaminatrici, la Commissione è validamente operante ancorché costituita in più Sotto-Commissioni ciascuna di almeno tre membri.

Ove il numero delle domande per la prova di idoneità sia superiore a quaranta, le Sotto-Commissioni possono validamente svolgere funzioni esaminatrici se costituite da due membri della Commissione di cui al comma 1 e da un terzo componente che sia dirigente federale o titolare di incarico federale.

3. La Commissione dispone la cancellazione dall'elenco quando:
 - a) accerta il venir meno dei requisiti per l'iscrizione;
 - b) accerta l'insorgere di incompatibilità;
 - c) prende atto del mancato versamento del contributo di iscrizione o di mantenimento della iscrizione nell'elenco;
 - d) prende atto del mancato deposito di almeno tre incarichi entro il secondo 30 giugno successivo alla data di iscrizione nell'elenco;
 - e) prende atto che il procuratore sportivo ha un numero di mandati inferiore a tre per periodo superiore a due anni;
 - f) accerta il mancato versamento, da parte del procuratore sportivo e nel termine fissato dalla Commissione, delle sanzioni economiche irrogategli.
4. Per gli accertamenti di cui al comma precedente, la Commissione può richiedere in ogni momento agli iscritti nell'elenco gli atti aggiornati previsti dalle lettere b), c), ed e) dell'articolo 4.
5. Disposta la cancellazione, previa audizione dell'interessato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la reinscrizione nell'elenco è consentita, sussistendo tutte le condizioni legittimanti, decorso un anno dalla data della cancellazione.
6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono formalmente comunicate dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicato Ufficiale.
7. La Commissione ha sede in Roma, Via G. Allegri, n. 14.

Disposizioni per la trasparenza

Art. 8

1. I contratti stipulati fra società professionistiche e calciatori devono riportare l'indicazione del procuratore sportivo che ha svolto l'attività di cui **all'articolo 1, comma 2**, e, se diverso, anche del procuratore sportivo che assiste il calciatore al momento della stipula dei contratti. La presente disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 1994.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vige anche per i contratti, stipulati anche con terzi, di cui all'ultima parte dell'articolo 1, comma 2.
3. La Commissione Procuratori Sportivi predispone idonea modulistica da inviare annualmente alle società professionistiche, che hanno il dovere di restituirla, entro e non oltre il successivo 31 marzo, completata con l'elenco dei calciatori professionisti tesserati e, per ciascuno di essi, del loro procuratore sportivo.
4. La Commissione Procuratori Sportivi provvede a pubblicare periodicamente un elenco contenente l'indicazione dei calciatori professionisti e dei loro procuratori sportivi.

Doveri del procuratore sportivo

Art. 9

1. L'incarico di cui **all'art. 1, comma 2**, deve essere conferito per atto scritto conforme alle prescrizioni del modello-tipo, allegato al presente Regolamento (ali. B) di questo costituente parte integrante.
2. All'atto del conferimento dell'incarico, devono redigersi e sottoscriversi quattro copie dell'atto scritto di cui al comma 1. Di queste: a) due copie vengono trattenute dal procuratore sportivo per essere una trattenuta definitivamente anche al fine della esibizione alla società e/o persona fisica o giuridica di cui all'art. 1, comma 2; una depositata come al comma 3; b) due copie vengono trattenute dal calciatore per essere una trattenuta definitivamente e una depositata come al comma 4.
3. Il procuratore sportivo deve depositare l'atto presso la F.I.G.C. - Commissione Procuratori Sportivi mediante consegna diretta di copia sottoscritta in originale dalle parti o mediante invio della stessa con lettera assicurata A.R. entro venti giorni dal conferimento.
4. Il calciatore deve depositare l'atto presso la F.I.G.C. - Commissione Procuratori Sportivi mediante consegna diretta di copia sottoscritta in originale dalle parti o mediante invio della stessa con lettera assicurata A.R. entro venti giorni dal conferimento.
5. L'incarico ha giuridica efficacia nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

6. Le clausole degli incarichi non conformi al modello-tipo allegato al presente Regolamento sono sostituite di diritto dalle clausole del modello-tipo.
7. Gli incarichi come sopra non depositati o non spediti con lettera assicurata A.R. entro venti giorni dalla data di conferimento dal procuratore sportivo o dal calciatore sono irrilevanti nell'ordinamento sportivo con conseguente inefficacia, per lo stesso ordinamento, degli atti compiuti e, in particolare, del diritto del procuratore sportivo di percepire il compenso, anche al fine della decisione del Collegio Arbitrale di cui al successivo **articolo 17.**
8. In difetto di ottemperanza a quanto previsto dal precedente comma 7, i contratti di cui all'articolo 1, comma 2, stipulati con la partecipazione e l'assistenza del procuratore sportivo conservano i loro effetti fra le parti a condizione che la società sportiva trasmetta direttamente, con lettera assicurata A.R., alla F.I.G.C. e alla Lega professionistica interessata, copia dell'incarico di cui al comma 1, entro 48 ore dalla data del deposito del contratto presso la Lega stessa.
9. Il procuratore sportivo ha, altresì, l'obbligo di trasmettere alla F.I.G.C. Commissione Procuratori Sportivi copia dei contratti indicati nell'ultima parte **dell'art. 1, comma 2**, del presente Regolamento. La trasmissione deve avvenire, a mezzo lettera assicurata A.R. entro venti giorni dalla stipulazione dei contratti.

Art. 10

1. **Il** procuratore sportivo e/o la società di cui **all'articolo 1, comma 3**, non possono essere contemporaneamente e globalmente incaricati nella stessa stagione sportiva da oltre 40 calciatori. Il limite indicato è comprensivo anche degli eventuali incarichi svolti da altro procuratore in sostituzione ovvero in sostituzione di altro procuratore. Ogni incarico ulteriore è inefficace, secondo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 7, ai fini del presente Regolamento e non comporta alcun obbligo di natura economica da parte del calciatore. P fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 8.
2. Il procuratore sportivo è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, salvo quanto previsto nel modello-tipo di incarico, e non può delegare altro procuratore anche se iscritto nell'elenco.
3. Il procuratore sportivo ha obbligo di rilasciare al calciatore interessate, all'atto della percezione del compenso, la documentazione fiscale della percezione del proprio compenso e di trasmetterne immediatamente copia, con lettera assicurata A.R., alla Commissione di cui all'articolo 7.
4. Il procuratore sportivo deve osservare le norme federali e regolamentari, improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede ed eseguendo l'incarico con la diligenza professionale e del buon padre di famiglia.

Doveri del calciatore

Art. 11

1. Il calciatore fornisce al procuratore sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.
2. Il calciatore è obbligato a corrispondere al procuratore quanto previsto dall'incarico tipo e a farsi rilasciare la relativa documentazione fiscale all'atto del pagamento del compenso.
3. Il compenso, comprensivo di ogni spesa, spettante al procuratore sportivo è stabilito in relazione all'ammontare del corrispettivo globale lordo risultante dal contratto economico depositato presso la Lega ovvero presso la F.I.G.C. Commissione Procuratori Sportivi se si tratti di contratto indicato nell'art. 9, comma 9, stipulato con a partecipazione e l'assistenza del procuratore sportivo.
4. Il compenso viene determinato fra le parti in valore percentuale rispetto al corrispettivo risultante dai contratti di cui al comma 3 e deve essere specificatamente indicato in tali contratti, sotto comminatoria della inefficacia prevista **nell'articolo 9, comma 7**.
5. Il compenso può essere così determinato:
 - a) Contratti di prestazione sportiva: dallo 0,5% al 5%;
 - b) Contratti di cessione dell'utilizzo dell'immagine, del nome o di quanto consimile: dal 5% al 15%.
6. Nessun compenso è dovuto per i contratti stipulati direttamente dal calciatore senza legittima e decisiva prestazione, da parte del procuratore sportivo, dell'opera di cui **all'articolo 1, comma 2**.

Divieti e sanzioni

Art. 12

1. P vietato lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di attività simile a favore o nell'interesse di calciatori giovani, giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti, a meno che tale attività non riguardi i giovani di serie in addestramento tecnico cui venga proposto dalla società un contratto di durata superiore al triennio previsto dall'art. 33, comma 2, N.O.I.F. o che abbiano preso parte alle gare indicate nell'articolo 33, comma 3, delle N.O.I.F., sempre che il contratto venga stipulato con la società per la quale il calciatore è tesserato.
2. E fatto divieto ai calciatori giovani, giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti di avvalersi dell'opera di soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo

- 1, comma 2, a meno che tale opera non riguardi i giovani di serie in addestramento tecnico cui venga proposto dalla società un contratto di durata superiore ai triennio previsto dall'art. 33, comma 2, N.O.I.F. o che abbiano preso parte alle gare indicate nell'articolo 33, comma 3, delle N.O.I.F., sempre che il contratto venga stipulato con la società per la quale il calciatore è tesserato.
3. L fatto divieto ai calciatori di conferire incarichi per l'attività di cui all'art. 1, comma 2, a persone fisiche non iscritte nell'elenco di cui ai presente Regolamento ovvero a persone giuridiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3.
4. P fatto divieto ai calciatori di partecipare, a qualunque titolo, alle società di cui all'art. 1, comma 3.
5. P fatto altresì divieto a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, con la partecipazione, la collaborazione, l'assistenza e la consulenza dei non iscritti nell'elenco.

Art. 13

1. Il procuratore sportivo che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni a seconda della gravità della violazione e di eventuali recidive:
- a) censura,
 - b) deplorazione;
 - c) sanzione economica;
 - d) interdizione dall'attività fino a 5 anni;
 - e) radiazione dall'elenco, senza possibilità di ulteriore iscrizione.
2. Tali sanzioni incidono anche sulla capacità operativa della società, ove sussistente, di cui il procuratore sportivo è legale rappresentante.

Art. 14

1. L'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei procuratori sportivi sono demandati alla Commissione di cui **all'art. 7** in sede disciplinare. Per l'acquisizione dei dati relativi e per l'accertamento delle infrazioni la Commissione può avvalersi anche dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. e può richiedere anche la collaborazione della CO.VI.SO.C.
2. Gli interessati hanno diritto di essere preventivamente convocati per iscritto, per esporre anche oralmente argomenti a propria difesa.
3. La Commissione, quando irroga una sanzione economica, deve fissare un termine per l'adempimento non inferiore a giorni sessanta.

4. Le decisioni della Commissione, immediatamente esecutive, sono soggette a ricorso gerarchico improprio alla Commissione stessa in seduta plenaria. Il ricorso deve essere depositato con atto scritto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di prima istanza. La seduta plenaria è validamente costituita con almeno sei membri della Commissione e, fra questi, del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.
5. La Commissione può disporre, in via immediata o cautelare, la provvisoria sospensione del procuratore sportivo dall'attività, quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere disposto anche nei confronti di coloro che risultino avere procedimento penale in corso.
6. Gli interessati hanno diritto di richiedere, con istanza motivata, la revisione del provvedimento di cui al precedente comma e di essere sentiti in sede della decisione di revisione.
7. Le decisioni della Commissione sono pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.

Art. 15

1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 12 comporta:
 - a) per i soggetti non iscritti nell'elenco dei procuratori sportivi, la preclusione definitiva alla iscrizione nell'elenco;
 - b) per i soggetti iscritti nell'elenco dei procuratori sportivi, a interdizione dall'attività non inferiore a 2 anni, ove l'attività sia prestata a favore di non professionisti; la radiazione dall'elenco, senza possibilità di ulteriore iscrizione, ove l'attività sia prestata a favore di giovani, giovani di serie e giovani dilettanti,
2. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 12 comporta:
 - a) per i calciatori giovani, giovani di serie e giovani dilettanti, la sanzione della squalifica (articolo 9, comma 1, lettera h del Codice di Giustizia Sportiva) in misura non inferiore a mesi sei;
 - b) per i calciatori non professionisti, la sanzione minima della squalifica (articolo 9, comma 1, lettera g del Codice di Giustizia Sportiva) in misura non inferiore a otto gare.
3. I dirigenti, i soci e i tesserati in genere che trattano o concludono accordi nelle materie vietate dall'articolo 12, commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione minima dell'ammenda. Pari sanzione minima è irrogata alla società responsabile. Le ammende vanno versate alla F.I.G.C. e devono essere precipuamente impiegate per le spese derivanti dall'attività di cui all'articolo 14, comma 1.
4. La violazione degli obblighi di deposito e di dichiarazione disposti dall'articolo 1, comma 3, comporta:
 - a) per il procuratore sportivo la sanzione minima prevista dall'art. 13, comma 1 lettera c, in misura non inferiore a £. 5.000.000;
 - b) per la società, la sanzione minima della interdizione alla capacità operativa in misura non inferiore a 2 anni.
5. La violazione dell'obbligo disposto dall'art. 8, comma 1, comporta:

- a) per la società, la sanzione della ammenda (**art. 8**, comma 1 lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva).
- Le ammende vanno versate alla F.I.G.C. e devono essere precipuamente impiegate come previsto dal comma 3;
- b) per il calciatore, le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
 - c) per il procuratore sportivo, la sanzione minima prevista dall'art. 13, comma 1 lettera c, in misura non inferiore a £. 5.000.000.
6. La violazione del dovere previsto nell'articolo 8, comma 3, comporta la sanzione, a carico della società, dell'ammenda (art. 8, comma 1 lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva). Le ammende vanno versate alla F.I.G.C. e devono essere precipuamente impiegate come previsto dal comma 3.
7. La violazione dell'obbligo disposto dall'art. 9, comma 3 e 4, comporta:
- a) per il procuratore sportivo, la sanzione minima prevista **dall'art. 13**, comma 1 lettera c, in misura non inferiore a £. 5.000.000;
 - b) per il calciatore, le sanzioni previste **dall'articolo 9**, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, dalla terza violazione, la sanzione minima della squalifica per una o più giornate di gara (art. 9, comma 1 lettera g, del Codice di Giustizia Sportiva).
8. La violazione del dovere di cui **all'art. 10**, comma 3 prima parte, e **dell'art. 11**, comma 2 ultima parte, comporta:
- a) per il procuratore, a sanzione della interdizione dall'attività non inferiore a 2 anni;
 - b) per il calciatore, la sanzione della squalifica (**articolo 9**, comma 1 lettera h, del Codice di Giustizia Sportiva) in misura non inferiore a mesi tre.
9. L'inosservanza a quanto disposto dal presente Regolamento ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 e 5, comporta, in via cumulativa ricorrendone i presupposti regolamentari, per i soggetti dell'ordinamento federale, l'applicazione, da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva nella misura minima dell'ammenda non inferiore al 15% per la società e al 5% per il calciatore del corrispettivo globale lordo del contratto o del valore del contratto non concluso. Nella determinazione della sanzione si tiene comunque conto del valore del contratto stipulato o dell'atto trattato pur se non concluso. Le ammende inflitte ai calciatori sono devolute al Fondo di garanzia per calciatori e allenatori di calcio.
10. Al fine di cui al comma precedente la Commissione è tenuta a fare rapporto agli Organi di Giustizia Sportiva.

Esclusioni

Art. 16

1. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione nei confronti dei parenti, fino al terzo grado, dei calciatori professionisti, relativamente all'attività prestata a favore dei calciatori parenti fino al terzo grado.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno cariche, anche organiche, o incarichi continuativi nell'ambito di organizzazioni o associazioni rappresentative dei tesserati, a condizione che l'attività prestata abbia natura di mera assistenza tecnica o sindacale.
3. Le persone fisiche di cui al comma 2 non possono, comunque, conseguire, per l'attività di cui al presente Regolamento ivi compresa l'attività di cui al medesimo comma 2, corrispettivi, comprensivi di spese, superiori ali 0, 1 % dell'affare trattato.

Collegio Arbitrale

Art. 17

1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui **all'articolo** 1, comma 2, e pertanto relativa alla costituzione, interpretazione, esecuzione ed estinzione dello stesso anche per gli aspetti di natura patrimoniale, è devoluta ad un Collegio Arbitrale di tre membri, di cui uno nominato dal calciatore, uno dall'incaricato e il terzo, con funzione di Presidente, dal Presidente della Federazione.
2. Il Regolamento della procedura arbitrale è contenuto nell'allegato C al presente Regolamento, di questo costituente parte integrante.
3. Fermo il disposto **dell'articolo 24** dello Statuto Federale, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria è valutato violazione particolarmente grave e comporta, per il procuratore sportivo, la sanzione minima della interdizione alla attività non inferiore a tre anni.

Norma incentivante

Art. 18

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte da un terzo fino ad un decimo nei confronti di chi collabora decisamente con gli organi competenti per l'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento.

Norme transitorie

Art. 19

1. I soggetti, già iscritti nell'elenco alla data del 31 maggio 1993, sono tenuti a versare, in aggiunta al contributo di mantenimento dell'iscrizione, la somma di £. 500.000, quale contributo di iscrizione, entro il 31 gennaio 1994.

2. I soggetti, già iscritti nell'elenco alla data del 30 marzo 1993, vengono cancellati dall'elenco ove non risultino intestatari di almeno tre incarichi entro il 30 giugno 1994. I soggetti iscritti nell'elenco in data 28.05.1993, vengono cancellati dall'elenco ove non risultino intestatari di almeno tre incarichi entro il 30 novembre 1994.

Art. 20

1. Gli incarichi e i mandati, di cui all'art. 1, comma 2, nonché gli accordi riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento, conferiti o stipulati prima della sua pubblicazione, restano regolati dal previgente Regolamento (C.U. della F.I.G.C. n. 48/A pubblicato in data 08.04.1991) a condizione che siano depositati presso la F.I.G.C. - Commissione Procuratori Sportivi entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Allegato A

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Spett.le F.I.G.C.

Commissione Procuratori Sportivi

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____
C.A. P. _____

chiede di essere iscritto nell'elenco dei procuratori sportivi.

Dichiara all'uopo-.

- a) di aver preso conoscenza del Regolamento dell'attività di procuratore sportivo;
- b) di essere in possesso dei requisiti ivi stabiliti e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
- c) di impegnarsi sin d'ora, in caso di accoglimento della presente domanda, all'integrale osservanza del Regolamento suddetto e delle normative federali,
- d) di accettare le decisioni che potranno essere adottate nei suoi riguardi dagli organi previsti da detto Regolamento, la cui competenza dichiara di accettare incondizionatamente, sotto comminatoria delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma I;
- e) di accettare la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale di cui all'articolo 17 di detto Regolamento:

Allega i seguenti documenti:

Con osservanza

(firma)

Allegato B

MODELLO-TIPO DI INCARICO

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

Via

calciatore professionista, tesserato della F.I.G.C., conferisce incarico in via esclusiva al Signor

residente in

Via

iscritto

nell'elenco dei procuratori sportivi, affinché lo assista nell'attività diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con

società di calcio professionistico; alla assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell'utilizzo o dell'immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista. **(N.B. è consentita la limitazione dell'incarico. In questo caso cancellare la parte che non interessa).**

Consente a che, in caso di impedimento del suddetto procuratore sportivo, l'attività per cui è incaricato venga espletata dal Signor

residente in

Via

anch'esso iscritto nell'elenco dei

procuratori sportivi.

L'incarico ha durata, dalla data del deposito, fino al successivo 31 marzo ovvero al secondo successivo 31 marzo ove sia depositato, rispettivamente, entro il 30 settembre o dopo tale data.

L'incarico si rinnova tacitamente, di anno in anno decorrente dal 31 marzo, in difetto di disdetta da inviare all'altra parte e alla F.I.G.C. - Commissione Procuratori Sportivi, a mezzo di lettera assicurata A.R., almeno 40 giorni prima la scadenza del termine dell'incarico.

Alla scadenza dell'incarico nulla è dovuto al procuratore, salvo il suo diritto di percepire il compenso concordato e non ancora maturato.

L'incarico è irrevocabile, fatta salva l'applicazione dell'art. 1723 del Codice Civile. Di conseguenza, l'incarico è revocabile con obbligo del calciatore di risarcire il procuratore dei danni conseguenti alla revoca. L'obbligo viene meno ove la revoca sia dovuta a giusta causa. L'entità dei danni da risarcire è consensualmente predeterminata dalle parti in £. (massimo: £.

1.000.000 per calciatore di Serie C - 21 Divisione; £. 2.000.000 per calciatore di Serie C - 11 Divisione; £. 10.000.000 per calciatore di Serie B, £. 20.000.000 per calciatore di Serie A). La revoca ha efficacia nell'ordinamento federale decorsi 30 giorni dal suo deposito presso la F.I.G.C. - Commissione Procuratori Sportivi.

Il corrispettivo, comprensivo di ogni spesa, è stabilito nelle seguenti misure massime percentuali:

- A) Contratti di prestazione sportiva: dallo 0,5% al 5%;
 - B) Contratti di cessione dell'utilizzo dell'immagine, del nome o di quanto consimile: dal 5% al 15%.
- (N.B.: Cancellare la voce che eventualmente non interessa).

Ogni controversia nascente dal presente incarico, e pertanto relativa alla costituzione, interpretazione, esecuzione ed estinzione dello stesso anche per gli aspetti di natura patrimoniale, viene devoluta ad un Collegio Arbitrale di tre membri, di cui uno nominato dal calciatore, uno dall'incaricato e il terzo, con funzione di Presidente, dal Presidente della Federazione.

Per le controversie di cui innanzi si applica il Regolamento della procedura arbitrale allegata al regolamento per l'attività di procuratore sportivo emanato dalla F.I.G.C.

Letto, confermato e sottoscritto in

Addì,

Il Calciatore

Il Procuratore (o incaricato)

Allegato C

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI

Art. 1

1. La parte che intende attivare la procedura arbitrale deve inviare alla Commissione Procuratori Sportivi e alla controparte, a mezzo assicurata A.R., ricorso contenente:
 - a) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;
 - b) i documenti e l'indicazione dei mezzi di prova, ivi compresi i testi dei quali si chiede l'ammissione;
 - c) le conclusioni che intende sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - d) la nomina del proprio arbitro;
 - e) la tassa di costituzione del Collegio Arbitrale di £. 500.000.
2. La ricevuta postale della spedizione della assicurata inviata alla controparte deve essere allegata al ricorso alla Commissione Procuratori Sportivi.

Art. 2

1. La parte nei cui confronti è stato proposto ricorso deve inviare alla Commissione Procuratori Sportivi e alla parte ricorrente, a mezzo assicurata A.R., entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, memoria contenente gli stessi elementi di cui alle lettere a, b, c, e d dell'articolo 1.
2. La ricevuta postale della spedizione della assicurata inviata alla controparte deve essere allegata alla memoria inviata alla Commissione Procuratori Sportivi.

Art. 3

1. Il Presidente della Commissione Procuratori Sportivi verifica la ritualità degli atti e:
 - a) nel caso in cui il ricorso non contenga la nomina dell'arbitro di parte, dichiara d'ufficio l'improcedibilità del ricorso, da comunicarsi al ricorrente a cura della Segreteria della Commissione;
 - b) nel caso in cui la parte convenuta non si sia costituita o non abbia nominato il proprio arbitro, provvede d'ufficio alla nomina dell'arbitro di parte;
 - c) richiede al Presidente della Federazione la nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale;
 - d) dopo tale nomina, dichiara l'avvenuta costituzione del Collegio Arbitrale da comunicarsi ai tre arbitri e alle parti a cura della Segreteria della Commissione.

Art. 4

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. agli arbitri e alle parti almeno dieci giorni prima.
2. Preliminarmente il Collegio esperisce tentativo di conciliazione, e se la conciliazione riesce ne viene redatto verbale sottoscritto dalle parti, dagli arbitri e dai difensori; il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva.

3. Se la conciliazione non riesce, le parti devono, a pena di decadenza, immediatamente dedurre eventuali eccezioni di rito, integrare i mezzi di prova e modificare le proprie conclusioni; il Collegio dispone sui mezzi istruttori richiesti, se del caso fissando per l'assunzione delle prove altra riunione entro e non oltre venti giorni. Le spese inerenti i mezzi istruttori sono provvisoriamente a carico della parte istante.
4. Esaurita la trattazione e l'eventuale istruttoria, il Collegio invita le parti alla discussione ovvero fissa altra riunione entro e non oltre trenta giorni autorizzando deduzioni scritte, da inviarsi agli arbitri e alla controparte almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 5

1. La decisione deve essere redatta per iscritto e deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione;
 - c) il dispositivo contenente anche la regolamentazione delle spese;
 - d) l'indicazione del luogo e della data della decisione;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, ovvero del Presidente e di un arbitro, purché si dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere.

Art. 6

1. Entro il termine di dieci giorni dalla decisione tutti gli atti relativi al procedimento, il verbale e la decisione devono essere trasmessi alla Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi.
2. La Commissione verifica la ritualità formale dell'arbitrato e, con propria deliberazione, ratifica e dichiara l'esecutività della decisione.
3. Ove la Commissione ritenga la decisione non rituale, rimette gli atti al Collegio Arbitrale, indicando specificamente le irritalità rilevate.

Art. 7

1. Alla decisione deve essere data esecuzione entro trenta giorni dalla ratifica della Commissione Procuratori Sportivi.
2. La parte che deve eseguirla, ove sussistano gravi ragioni, può chiedere per una sola volta la proroga del termine inviando prima della scadenza dello stesso istanza motivata alla Commissione Procuratori Sportivi.

La mancata esecuzione della decisione nei termini di cui ai precedenti commi costituisce, per il calciatore, violazione dell'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; per il procuratore, violazione dell'art. 10, comma 4, del Regolamento dell'attività di procuratore sportivo.

Art. 8

1. La procedura d'urgenza si applica alle controversie relative alla esistenza della giusta causa nella revoca dell'incarico al procuratore sportivo.
2. La procedura d'urgenza è disciplinata dai precedenti articoli, fatta eccezione per quanto segue:
 - a) il termine di cui all'art. 2, comma 1, è ridotto a 10 giorni e ha natura ricettizia,
 - b) la costituzione del Collegio di cui all'art. 3 deve intervenire entro 3 giorni dal termine sub a);
 - c) la riunione di cui all'art. 4 deve essere fissata entro 8 giorni dalla costituzione del Collegio; non si applica il termine a comparire di dieci giorni; alla riunione le parti non possono integrare i mezzi di prova e devono, a pena di decadenza, rendere immediatamente disponibili i testi ammessi; in tale riunione, il Collegio assume le prove eventualmente ammesse e invita le parti alla discussione, senza facoltà di rinvio;
 - d) la trasmissione degli atti e documenti e le comunicazioni previste dalla procedura possono avvenire anche via telefax, con obbligo di presentare gli originali nella riunione di cui alla lettera c);
 - e) il termine di cui all'art. 6, comma 1, è ridotto a 7 giorni e ha natura ricettizia; la Commissione Procuratori Sportivi procede alla verifica della ritualità formale dell'arbitrato entro 2 giorni dal termine ora indicato;
 - f) il Collegio, su conforme istanza scritta delle parti, può consentire l'applicazione delle disposizioni relative alla procedura arbitrale ordinaria.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A
(Riunione del Consiglio Federale dell'8 giugno 1991)

**REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI
DIRETTORI SPORTIVI**

Art. 1

1. E' istituito presso la F.I.G.C. l'Elenco Speciale dei direttori sportivi previsti **dall'art. 24**, comma 1, dello Statuto Federale.
2. E' direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo delle società ivi comprese espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuale fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.

Modalità e titoli per l'iscrizione

Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su domanda redatta in conformità alle prescrizioni del modello allegato al presente Regolamento (allegato A), di questo costituente parte integrante.

Art. 3

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma in esito ai corsi per direttori sportivi, indetti dalla F.I.G.C. e banditi e organizzati dal Settore Tecnico.
2. I bandi dei corsi sono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio Federale.
3. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

Incompatibilità

Art. 4

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di Dirigente Federale e titolare di incarico federale, di amministratore o sindaco di società sportiva, con qualunque carica od incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse dei calciatori nonché con l'attività di calciatore professionista o di tesserato di altro ruolo federale.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività di direttore sportivo senza l'iscrizione nell'Elenco Speciale comporta l'inibizione alla iscrizione da uno a tre anni, fatte salve le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Commissione dell'Elenco Speciale

Art. 5

1. P istituita, nella sede della F.I.G.C., una speciale Commissione di sette componenti per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'Elenco Speciale.
2. La Commissione è composta da: un rappresentante della F.I.G.C., con funzioni di Presidente; un rappresentante della Lega Nazionale Professionisti, con funzione di Vice-Presidente; un rappresentante della Lega Professionisti Serie C, con funzione di Vice-Presidente; un rappresentante del Settore Tecnico; tre rappresentanti dei direttori sportivi, designati dalla Associazione maggiormente rappresentativa.
3. La Commissione dura in carica due stagioni sportive.
4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o un Vice-Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti, dandosi prevalenza, in caso di parità, al voto del Presidente o del Vice-Presidente più anziano nella carica o, subordinatamente, più anziano di età.
5. La Commissione in sede amministrativa:
 - a) provvede alla iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
 - b) dispone la cancellazione dall'elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
 - c) dispone la inibizione alla iscrizione da uno a tre anni nei confronti di chi abbia esercitato l'attività di direttore sportivo senza essere iscritto nell'Elenco Speciale;
 - d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale e assume nei confronti degli stessi provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni dell'etica professionale.
6. Le delibere della Commissione sono definitive e non appellabili.
7. Le iscrizioni, le cancellazioni e le inibizioni sono formalmente rese note dalla a mezzo Comunicati Ufficiali e partecipate per iscritto al soggetto e alla società interessati.

Doveri del direttore sportivo

Art. 6

1. Lo svolgimento dell'attività di direttore sportivo deve risultare da contratto che una delle parti contraenti deve depositare o inviare, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.
2. Il rapporto ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

Art. 7

1. Il direttore sportivo che abbia stipulato valido contratto con una società sportiva non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto od intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiede l'iscrizione all'Elenco Speciale con altre società.
2. Il direttore sportivo deve osservare le norme federali e regolamentari, improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

Divieti

Art. 8

1. Le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 2, devono avvalersi dell'opera delle persone iscritte nell'albo dei direttori sportivi.
E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'albo dei direttori sportivi.
2. La società può comunque avvalersi per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 comma 2 delle persone in grado di validamente rappresentare ed impegnare la società i cui nominativi siano regolarmente inseriti negli atti di censimento ufficiale.

Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

Art. 9

1. Il direttore sportivo è soggetto all'osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
2. La Commissione, prevista **dall'art. 5ri**, ha il potere di infliggere, secondo la gravità della infrazione e tenendo conto dell'eventuale recidiva, le sanzioni della sospensione a tempo o della radiazione dall'Elenco Speciale.

3. La Commissione può disporre, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione del direttore sportivo dall'attività, quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni.
4. L'interessato ha, in ogni caso, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto, per esporre anche oralmente argomenti a sua difesa eventualmente assistito da persona di fiducia.
5. Le sanzioni sono formalmente rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicato Ufficiale.

Art. 10

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le società sportive e i direttori sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute alla esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione - in luogo del designato dalle Associazioni di categoria dei calciatori e allenatori - di un designato fra due arbitri indicati dalla Associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

Norme transitorie

Art. 11

1. In deroga a quanto previsto dal bando del corso, già indetto, e indipendentemente da esso, possono essere iscritti nell'Elenco Speciale dei direttori sportivi coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno esercitato l'attività di cui *all'art.* 1, comma 2, in favore di società della Lega Nazionale Professionisti e/o della Lega Professionisti Serie C per almeno cinque stagioni sportive, anche in qualità di amministratori.
2. L'iscrizione avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in Italia;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi; non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti; non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.
3. La Commissione, di cui *all'articolo* 5, ha la facoltà di consentire l'iscrizione a soggetti che hanno riportato condanne a pene detentive, purché sospese condizionalmente, amnistrate o condonate, ovvero per reati di non rilevante gravità.

Art. 12

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, accompagnata da:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato di residenza;

- c) certificato del/dei Presidenti delle società sportive attestante l'esercizio dell'attività di direttore tecnico-sportivo per cinque stagioni, ovvero corrispondente attestazione delle Leghe competenti dell'iscrizione nello status, nei censimenti societari;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di precedenti preclusivi ai sensi dell'art. 11 lett. c).

Pubblicato in Roma il 13 giugno 1991

p. la Segreteria Generale
dott. Massimo Biasetti

Il Presidente
dott. Antonio Matarrese

Allegato A

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

I I sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____

chiede di essere iscritto nell'Elenco Speciale dei direttori sportivi.

Dichiara all'uopo:

- a) di aver preso conoscenza del Regolamento dell'attività di direttore sportivo;
- b) di essere in possesso dei requisiti ivi stabiliti e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità,
- c) di impegnarsi sin d'ora, in caso di accoglimento della presente domanda, all'integrale osservanza del Regolamento suddetto e delle normative federali;
- d) di accettare le decisioni che potranno essere adottate nei suoi riguardi dagli organi previsti da detto Regolamento, alla cui giurisdizione dichiara di sottomettersi, sotto comminatoria della sanzione della radiazione dall'Elenco Speciale;
- e) di accettare, in particolare, gli obblighi derivanti dall'articolo 24 dello Statuto Federale.

Allega i seguenti documenti:

Con osservanza.

(firma)

ACCORDO COLLETTIVO

Fra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti - e la Lega Professionisti Serie C - e l'associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari (A.DI.SE.) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte, di stipulare, in esecuzione del disposto di cui all'art. 6 del Regolamento, il presente ACCORDO COLLETTIVO per la disciplina dei rapporti fra le società facenti parte degli enti federali organizzativi dell'attività di competenza e gli iscritti nell'Elenco Speciale istituito presso la F.I.G.C. con Comunicato ufficiale n. 61/A pubblicato in data 13/06/1991.

Art. 1

Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti fra le società partecipanti ai campionati professionistici ed i prestatori di lavoro subordinato e/o autonomo iscritti nell'Elenco Speciale (d'ora innanzi indicati come «tesserati»), che svolgano l'attività ivi prevista e che ricoprano nelle società un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale.

Rientrano, a titolo esemplificativo, il direttore generale, il direttore sportivo, il segretario generale o di settore.

Art. 2

Il rapporto fra la società ed il tesseramento si costituisce con la stipula di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della società stessa e dall'interessato. Il rapporto di lavoro può essere costituito o come lavoro subordinato, anche nella forma del part-time, o come lavoro autonomo.

La società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata A.R. inviata per conoscenza all'interessato.

Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula.

Il rapporto ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ratifica da parte della Lega di competenza, che dovrà avvenire, di regola, entro venti giorni dal deposito e che dovrà essere comunicata alla società ed al tesserato.

Art. 3

Il tesserato che abbia stipulato un contratto e svolto attività con una società non può, nella stessa giornata sportiva, stipulare altro contratto od intrattenere un rapporto

avente ad oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale con altra società.

Tale disposizione non si applica in caso di risoluzione del contratto intervenuta entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4

Il trattamento economico del rapporto, anche per quanto attiene alle modalità di pagamento, sarà liberamente concordato fra le parti interessate. La società sarà tenuta ad effettuare gli eventuali versamenti contributivi previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del tesserato, trattenuta per rivalsa dai comensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

Le pattuizioni non risultanti dal contratto sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento sportivo.

Per il tesseramento prestatore di lavoro subordinato la società sarà tenuta a corrispondere a fine rapporto il T.F.R., se ed in quanto dovuto, come per legge.

Art. 5

La prestazione del tesserato deve essere eseguita nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, nel rispetto delle direttive impartite dalla società stessa e con l'osservanza delle indicazioni operative e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

Il tesserato deve svolgere i propri compiti con diligenza, nel rispetto delle norme della F.I.G.C. e delle Leghe ed improntare il proprio operato a principi di lealtà e correttezza.

Fermo restando i l disposto di cui all'art. 4 del Regolamento, ai tesserati è vietato svolgere altra attività nell'ambito calcistico nel periodo di durata del contratto.

Art. 6

Il tesserato che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale; ha diritto altresì ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla società che decide, in accordo con l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica.

Art. 7

La società ha l'obbligo di corrispondere gli emolumenti al tesserato nei termini e secondo le modalità convenute nel contratto; ha il dovere di consentire lo svolgimento dell'attività contrattualmente stabilita e di non mutare le mansioni senza accordo scritto.

La società è tenuta ad assicurare il tesserato lavoratore autonomo contro gli infortuni, secondo le modalità, i termini ed i limiti che, annualmente, saranno convenuti tra le Leghe e l'A.DI.SE.

Beneficiario della polizza sarà, in ogni caso, il tesserato il quale rinunci ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società o di chi per essa per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8

Il tesserato lavoratore subordinato potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 9, la risoluzione del contratto per grave morosità in relazione agli obblighi contrattuali ovvero di fatti e/o comportamenti tali da rendere incompatibile la prosecuzione del contratto.

La società potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 9, la risoluzione del contratto con il tesserato lavoratore subordinato, per grave, constatata e ripetuta inadempienza contrattuale, ovvero per fatti e/o comportamenti tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto. A titolo esemplificativo si indicano:

- condanna definitiva per illecito sportivo;
- condanna a pena detentiva non sospesa per reati non colposi, in base a sentenza passata in giudicato;
- insubordinazione nei confronti del Presidente e/o dei dirigenti della società;
- danneggiamento di beni della società;
- sottrazione di beni della società.

Nel caso di rapporto di lavoro autonomo il contratto potrà essere risolto a mezzo di ricorso al Collegio Arbitrale quando siano posti in essere fatti e/o comportamenti che snaturino il rapporto, facciano venire meno il rapporto fiduciario e/o rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 9

La risoluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto fra società e tesserato sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale previsto dell'Ordinamento Federale, composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal tesserato, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall'A.DI.SE.

Il Presidente sarà destinato, con la procedura di cui all'apposito Regolamento del Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato presso la F.I.G.C., preventivamente concordato fra le parti firmatarie del presente Accordo.

Le controversie saranno decise con arbitrato irrituale secondo il disposto di cui all'art. 5 della Legge 533/1973.

Art. 10

Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività ed i rapporti fra società e gli iscritti nell'Elenco Speciale.

Art. 11

Le norme statutarie e regolamentari, ivi comprese le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito presso la F.I.G.C., in quanto compatibile, si intendono espressamente richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal contratto-tipo che ne fa parte integrante.

Art. 12

Il presente Accordo ha la durata di tre anni dal 10 luglio 1993 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura delle parti interessate con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera assicurata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

Per la Società

Il Tesserato

CONTRATTO TIPO PER DIRETTORE SPORTIVO, SEGRETARIO E FIGURE ASSIMILATE

in regime di autonomia

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società
con sede in
partita IVA n.
ed il Sig.
nato a
il domiciliato
in vialpiazza Codice Fiscale
n. si stipula e si
conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. **si** impegna a prestare la sua attività di

in regime di autonomia e senza alcun vincolo di
subordinazione, nel rispetto solo delle direttive di massima impartite dalla società, per il
raggiungimento dei programmi societari a decorrere dal
e fino al avendo l'incarico di **

Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig.

a) compenso annuo lordo di £. (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito
per ciascuna stagione sportiva);

eventuali premi collettivi lordi come da separata pattuizione fra Società e calciatori;

c) clausole particolari.

Art. 3 - Il compenso di cui al precedente art. 2 comma a) sarà corrisposto dalla Società
nel seguente modo:

Art. 4 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a recepire e
rispettare integralmente le pattuizioni dell'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. -
Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti Serie C - e l'A.DI.SE., che qui si
intende riportato e trascritto in ogni sua parte.

Art. 5 - Con la firma del presente contratto, le parti assumono l'obbligo di osservare le
norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì l'impegno di accettare la piena
e definitiva efficacia di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi
Organi e Soggetti. Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione
dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai
Regolamenti.

Le parti, infine, assumono l'obbligo di demandare la risoluzione di tutte le controversie
concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e tesserato al

Collegio Arbitrale competente, che deciderà secondo l'apposito regolamento facente parte integrante e sostanziale dell'accordo collettivo.

Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la propria sede; il tesserato nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società ed alla Lega di competenza.

Luogo e data

Per la Società

I I Tesserato

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole del presente contratto, ed in particolare degli artt. 4, 5 e 6 che approvano specificamente.

Per la Società

II Tesserato

CONTRATTO TIPO PER DIRETTORE SPORTIVO, SEGRETARIO E FIGURE ASSIMILATE

in regime di subordinazione

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società
con sede in
partita IVA n.
ed il Sig.
nato a
il domiciliato
in vialpiazza Codice Fiscale
n. **si** stipula e si
conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. **si** impegna a prestare la sua attività
come a favore della società a decorrere dal
e fino al con l'incarico di

Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig.

- a) compenso annuo lordo di £.
piuriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva);
- b) eventuali premi collettivi lordi come da separata pattuizione fra Società e calciatori;
- c) clausole particolari.

Art. 3 - Il compenso di cui al precedente art. 2 comma a) sarà corrisposto dalla Società in 12 rate mensili, salvo diverso accordo tra le parti come qui specificato-.

Art. 4 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni dell'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti Serie C - e l'A.DI.SE., che qui si intende riportato e trascritto in ogni sua parte.

Art. 5 - Con la firma del presente contratto, le parti assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti. Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le parti, infine, assumono l'obbligo di demandare la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e tesserato al Collegio Arbitrale competente, che deciderà secondo l'apposito regolamento facente parte integrante e sostanziale dell'accordo collettivo.

Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la propria sede; il tesserato nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla società ed alla Lega di competenza.

Luogo e data

Per la Società

(per contratti

I I Tesserato

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole del presente contratto, ed in particolare degli artt. 4, 5 e 6 che approvano specificamente.

Per la Società

II Tesserato

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 1

Il Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo.

E' costituito un Collegio Arbitrale per le controversie con società di Serie A e B ed altro Collegio per le controversie con società di Serie C; per la rispettiva competenza rileva la serie cui appartiene la società al momento della proposizione della domanda.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere attività di assistenza e rappresentanza di parti avanti i Collegi Arbitrali.

Art. 2

Il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dalla società, contenente la succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro prescelto dagli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza per raccomandata con avviso di ricevimento. Una copia del ricorso deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, avendo cura di allegare il talloncino postale della relativa raccomandata alla lettera indirizzata al Collegio Arbitrale pena l'improcedibilità del ricorso.

E' altresì improcedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilavata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio al ricorrente.

Art. 3

La Segreteria del Collegio cura la redazione di un registro protocollo per tutti i ricorsi.

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro ai fini del riscontro dell'ordine cronologico nell'assegnazione. La ripartizione dei ricorsi fra le persone designate a presiedere il Collegio Arbitrale, incluse nell'apposito elenco, è effettuata, senza necessità di provvedimento di assegnazione, a gruppi di cinque ricorsi consecutivi.

Il turno di assegnazione dei gruppi di controversie alle persone designate a presiedere si determina con sorteggio effettuato alla presenza di un rappresentante della Lega e di uno della Associazione di categoria. Ai sorteggi successivi non partecipano le persone già designate fino all'esaurimento del turno.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione e chiedere copia degli atti della vertenza.

Art. 4

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. diretta al Collegio presso la Lega di competenza ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, memoria difensiva ed eventuali documenti. Nella memoria di cui al capo che precede la parte deve esporre anche sinteticamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza se resistente sia la società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi.

Il Presidente della Lega o dell'Associazione deve provvedere alla designazione in surroga dell'Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda, l'Arbitro è scelto tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Comitato Arbitrale di turno, ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro mandatario, e per l'eventuale istruzione probatoria. Tale data è comunicata con lettera alle parti, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti possono produrre documenti o memorie facendoli pervenire al Collegio (in triplice copia) ed alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Art. 6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere alla sostituzione, di comunicarla al Collegio e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove sia già fissata.

L'assenza ingiustificato di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

La riunione non può essere rinviata se non per giustificata istanza di entrambe le parti o per grave motivo obiettivo addotto da una di esse, riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima della decisione, deve esperire un tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo,

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.

Art. 7

Il Collegio decide, in unica istanza, nel rispetto del disposto di cui all'art. 5 L. 533/73 sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari e di ogni attività istruttoria ritenuta rilevante.

Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazioni di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che ne appaiano responsabili.

Art. 8

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro cinque giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.

La motivazione deve essere depositata nei 15 giorni successivi.

Art. 9

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed immediatamente esecutive.

Avverso le stesse è ammesso solo il rimedio straordinario della revocazione nelle seguenti ipotesi:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo la decisione, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
- d) se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto.

Il ricorso va proposto alla C.A.F. a pena di decadenza entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti di cui alle ipotesi che precedono con le modalità di cui all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva.

Legge istitutiva del **C.O.N.I.**
LEGGE 16 FEBBRAIO 1942 N. 426
COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL COMITATO
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.) G.U. 1 1
MAGGIO 1942, N. 112

Testo coordinato della legge con le modifiche ed integrazioni apportate:

- dal R.D.L. 02/08/1943, n. 704: Suppressione del Partito Nazionale Fascista;
- dal D. Lgs. C.P.S. 11105/1947, n. 362: Modificazioni alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; ratificato con legge 17/04/1956, n. 651;
- dalla L. 22/12/1951, n. 1379: Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
- dalla L. 31/07/1959, n. 617: Istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 1

E' costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) avente personalità giuridica con sede in Roma.

Art. 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Art. 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

- 1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
- 2) coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;
- 3) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti,
- 4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità.

Art. 4

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni Sportive e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

Art. 5

Sono organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano:

- 1) la Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.);
- 2) la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
- 3) la Federazione Italiana Atletica Pesante (F.I.A.P.);
- 4) la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.);
- 5) la Reale Federazione Italiana Canottaggio (R.F.I.C.);
- 6) la Federazione Italiana Scherma (F.I.S.);
- 7) la Reale Federazione Ginnastica di Italia (R.F.G.I.);
- 8) la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.);
- 9) la Federazione Calcistica Italiana (F.C.I.);
- 10) la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.);
- 11) la Reale Federazione Italiana della Vela (R.F.I.V.);
- 12) la Federazione Italiana Tiro a Segno (F.I.T.S.);
- 13) la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
- 14) la Reale Federazione Motociclistica Italiana (R.F.M.I.);
- 15) la Reale Federazione Italiana Motonautica (R.F.I.M.);
- 16) la Federazione Automobilistica Sportiva Italiana (F.A.S.);
- 17) la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.);
- 18) la Federazione Italiana Tiro a Volo (F.I.T.A.V.);
- 19) la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.);
- 20) la Federazione Italiana Paliacanestro (F.I.P.),
- 21) la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a Rotelle (F.I.O.P.R.),
- 22) la Federazione Italiana Golf (F.I.G.);
- 23) la Federazione Italiana della Caccia (F.I.C.);
- 24) la Federazione Italiana del Pentathlon Moderno (F.I.P.M.).

Possono essere costituite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano altre Federazioni per attività sportive non ancora inquadrate o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

Le Federazioni Sportive Nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.

Art. 6

Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è costituito dal Presidente del Comitato, che lo presiede, e dai Presidenti delle Federazioni Sportive. Ne è segretario il Segretario Generale del Comitato.

Art. 7

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è nominato con decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo su designazione del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno due Vice-Presidenti e nomina il Segretario Generale.

La gestione dell'ente è affidata ad una Giunta Esecutiva, composta dal Presidente del Comitato Olimpico, che la presiede, dei due Vice-Presidenti, del Segretario Generale e dei sei membri eletti dal Consiglio Nazionale.

Art. 8

I Presidenti delle Federazioni Sportive sono eletti dalle società, associazioni ed enti sportivi dipendenti.

Art. 9

In ogni Provincia è costituito un Comitato Provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della Provincia.

Art. 10

Le società e le sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.

Art. 11

Agli effetti tributari, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

Art. 12

Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è devoluto ad un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per le Finanze. I Revisori dei Conti sono nominati dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo al quale presentano la loro relazione collegiale.

Art. 13

Con decreto, su proposta del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, d'intesa con il Ministro per le Finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 MARZO 1986, N. 157**

**NUOVE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16
FEBBRAIO 1942, N. 426, RECANTE COSTITUZIONE E
ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO (C.O.N.I.)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.),

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della predetta legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della più recente legislazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, di concerto con il Ministro per il Tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Art. 1

Scopi del Comitato

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, *n. 426*, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).

Art. 2

Organi

1. Sono Organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano:
 - a) il Consiglio Nazionale;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito della rispettiva competenza.
3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è costituita:
 - a) dai Delegati Regionali, che coordinano in sede regionale le attività dei Comitati Provinciali,
 - b) dai Comitati Provinciali;
 - c) dai fiduciari locali.

Art. 3

Requisiti per rivestire cariche

1. Le persone che rivestono cariche in seno agli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) non aver riportato condanne per delitto doloso;
 - c) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Art. 4
Composizione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente del Comitato, che lo presiede, e dal Presidente delle Federazioni Sportive Nazionali. Vi esercita le funzioni di Segretario il Segretario Generale del Comitato.
2. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
3. Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art.24 dello Statuto del Comitato Internazionale Olimpico, i membri italiani di questo Comitato.
4. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione ed uno del Ministero della Difesa.

Art. 4 bis

Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente onorario e due membri onorari del C.O.N.I., scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal Consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici, i quali partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Art. 5
Compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale:
 - a) designa il Presidente;
 - b) elegge nel suo seno due Vice-Presidenti,
 - c) elegge i sei membri della Giunta Esecutiva;
 - d) nomina il Segretario Generale;
 - e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente e quelli per la diffusione della idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;
 - f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'Ente ed approva la relazione della Giunta Esecutiva sulla gestione dell'Ente;
 - g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale sulla base della normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;
 - h) delibera ai sensi delle presenti norme sulla costituzione di nuove Federazioni Sportive Nazionali;
 - i) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle Federazioni Sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il Presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle Federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;
 - l) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle Federazioni Sportive Nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

- m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
 - n) riconosce, salvo delega alle Federazioni Sportive Nazionali, le società sportive nonché, salvo delega alla Giunta Esecutiva, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite;
 - o) stabilisce i principi, i criteri e le modalità per i controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali sulle gestioni delle società sportive di cui **all'art. 12** della legge 23 marzo 1981, n. 91;
 - p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente o dalla Giunta e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed a quello del Tesoro ai fini di quanto disposto al successivo **art. 12**.

Art. 6

Convocazione e deliberazione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente stesso o la Giunta Esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.
2. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, ed è comunicato ai componenti del Collegio dei Revisori ed al Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.
4. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, con diritto a voto.

Art. 7

Composizione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente del Comitato che la presiede, dai due Vice-Presidenti, dai sei membri eletti dal Consiglio Nazionale e dal Segretario Generale che vi esplica le funzioni di segretario.
2. Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art.24 dello Statuto del Comitato Internazionale Olimpico, i membri italiani di detto Comitato.
3. La Giunta dura in carica quattro anni.

Art. 8

Requisiti di partecipazione alla Giunta

1. Possono essere eletti componenti della Giunta Esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una Federazione Sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, Delegati Regionali o componenti dei Comitati Provinciali del C.O.N.I.

Art. 9

Compiti della Giunta

1. La Giunta Esecutiva:
 - a) provvede alla gestione amministrativa dell'Ente secondo le direttive del Consiglio Nazionale;
 - b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici dell'Ente e su tutte le Federazioni Sportive Nazionali;
 - d) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle Federazioni Sportive Nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo,
 - e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle Federazioni Sportive Nazionali e li propone, rispettivamente, all'approvazione del Consiglio Nazionale e del Presidente-
 - f) propone al Consiglio Nazionale il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi;
 - g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - h) formula le proposte sulla costituzione delle nuove Federazioni Sportive Nazionali,
 - i) nomina, su proposta del Segretario Generale, uno o più Vice Segretari Generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione;
 - l) nomina i Delegati Regionali;
 - m) nomina i Presidenti ed i componenti dei Comitati Provinciali;
 - n) nomina commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle Federazioni, determinando anche la misura dei compensi sulla base delle disposizioni che dovranno essere inserite nel regolamento sull'ordinamento dei servizi di cui **all'art. 5**, lettera g);
 - o) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

- p) si pronuncia sui ricorsi di cui *all'art.* 10, ultimo comma, e *all'art.* 12, ultimo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso;
- q) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente;
- r) autorizza la nomina di fiduciari locali;
- s) quanto gli atti di cui alla lettera a) del presente articolo, stabilisce i limiti di valore dei provvedimenti adottabili in via d'urgenza dal Presidente dell'Ente anche ai sensi *dell'art.16*.

Art. 10

Convocazione e deliberazione della Giunta

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso Presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.
3. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.

Art. 11

Rinnovazione delle cariche

1. La Giunta Esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, convoca il Consiglio Nazionale affinché questo provveda, nel periodo previsto dall'art. 14, alla designazione del Presidente e alla rinnovazione delle cariche di Vice-Presidente, di componente la Giunta medesima ed alla nomina del Segretario Generale.
2. La Giunta Esecutiva, in caso di dimissioni del Presidente, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio Nazionale per la designazione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente, o in mancanza il componente più anziano, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio Nazionale per l'elezione della nuova Giunta Esecutiva nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
4. Qualora nel corso del quadriennio un componente della Giunta Esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.
5. Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino alla rinnovazione generale delle cariche.

Art. 12
Controllo sulle deliberazioni

1. I verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.
2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale concernenti il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi sono approvate secondo le modalità stabilite dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
3. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. Con il conto consuntivo è trasmessa al Ministero del Turismo e dello Spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.
5. Devono essere trasmesse al Ministero del Turismo e dello Spettacolo e, salvo che per motivi di urgenza siano dichiarate immediatamente eseguibili coi voto espresso dalla metà più uno dei componenti, divengono esecutive, se nel termine di venti giorni dal ricevimento non ne sia pronunciato dal Ministero l'annullamento per vizi di legittimità le deliberazioni concernenti-
 - a) i regolamenti interni;
 - b) gli impegni pluriennali di spesa il cui importo superi complessivamente lire 1.000 milioni e gli impegni annuali superiori a lire 500 milioni,
 - c) le collaborazioni e gli incarichi professionali, esclusi quelli attinenti alla ricerca scientifica, alle prestazioni tecnico-sportive per i centri di addestramento e i giochi della gioventù, alle pubblicazioni di carattere tecnico e sportivo, ai corsi e convegni;
 - d) i compensi per la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
 - e) l'indizione di concorsi per l'assunzione di personale;
 - f) la nomina di commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle Federazioni.

Art. 13
Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

1. Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo può disporre lo scioglimento della Giunta Esecutiva e la revoca del Presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.
2. In tali casi è nominato un Commissario Straordinario fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

Art. 14
Il Presidente

1. Il Presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, su designazione del Consiglio Nazionale, formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giuochi olimpici.

Art. 15
Requisiti per la nomina

1. Non può essere nominato alla carica di Presidente chi non sia stato almeno per un biennio Presidente o Vice-Presidente di una Federazione Sportiva Nazionale, oppure componente della Giunta Esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 16
Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della Giunta Esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale, i regolamenti interni delle Federazioni Sportive Nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta nei casi di assoluta necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della Giunta Esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell'art.9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonché nelle materie indicate alle lettere c), g), m), q) ed r) dell'art.9, e li sottopone alla ratifica della Giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilità personale del Presidente.
2. Il Presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17
Indennità del Presidente

1. Al Presidente spetta una indennità di carica e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, previsti per legge o

regolamento, da determinare secondo le modalità dell'art.11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 18 ***Il Segretario Generale***

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale su designazione della Giunta Esecutiva, che dovrà previamente accertare il possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali da parte del designato; dura in carica per il periodo stabilito dagli articoli 7 e 11 del presente decreto ed il relativo trattamento giuridico ed economico è regolato ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Potranno essere designati alla carica di Segretario Generale coloro che per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di specifica competenza e capacità professionale nel campo dello sport, in armonia con le norme e gli indirizzi del C. 1. 0.

Art. 19 ***Compiti del Segretario Generale***

1. Il Segretario Generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, della quale è anche segretario e collabora coi Presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; formula proposte alla Giunta Esecutiva su provvedimenti di competenza della stessa; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 20 ***Composizione del Collegio dei Revisori***

1. Il Collegio dei Revisori è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:
 - a) due Revisori effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e un Revisore supplente designati dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo;
 - b) un Revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministro del Tesoro, fra funzionari del Ministero appartenenti ai ruoli della Ragioneria Generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
2. Il Collegio dei Revisori, per le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro del Tesoro fra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e l'altro dal Ministro delle Finanze.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica da determinare dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 21
Compiti del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori:
 - a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
 - c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d) effettua verifiche di cassa, dei valori dei titoli;
 - e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di giuoco;
 - f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del Turismo e dello Spettacolo sulla gestione contabile del Comitato.
2. I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale ed a quelle della Giunta Esecutiva.
3. Le delibere adottate dal Consiglio e dalla Giunta devono, comunque, essere trasmesse al Collegio dei Revisori.

Art. 22
Compensi componenti organi collegiali

1. Ai Vice-Pesidenti ed ai componenti degli organi collegiali spetta una indennità di carica ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, previsti per legge o regolamenti, da determinare ai sensi dell'art.32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 23
Delegati Regionali

1. In ogni regione un delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano coordina e disciplina, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., le attività esercitate dai Comitati Provinciali.
2. Esso sovrintende, quale delegato del C.O.N.I. e nell'ambito degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport.
3. Il Delegato Regionale ha altresì funzioni di consultazione e di collegamento fra tutti gli organismi periferici del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 24
Comitati Provinciali

1. In ogni provincia è istituito un Comitato Provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonché di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali per promuovere e sostenere l'attività sportiva, in base agli indirizzi emanati dal C.O.N.I.
2. Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Presidenti dei Comitati Provinciali e dai Delegati Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali.
3. Nell'ambito del Comitato Provinciale la Giunta Provinciale è composta dal Presidente del Comitato, che la presiede, da tre membri eletti dal Consiglio Provinciale, nonché dal rappresentante del C.O.N.I. per gli impianti sportivi.

Art. 25
Fiduciari locali

1. Su preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. possono essere nominati dal Presidente del Comitato Provinciale, sentito il Comitato stesso, fiduciari locali con il compito di mantenere i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le stesse e con gli organismi sportivi provinciali, nonché di assicurare i rapporti con l'amministrazione comunale e gli organi del decentramento amministrativo.

Art. 26
Funzionamento delle strutture dell'organizzazione periferica

1. Le norme relative al funzionamento delle strutture della organizzazione periferica, ivi comprese quelle concernenti la durata degli incarichi, l'elettorato e le modalità delle elezioni, i requisiti e le eventuali incompatibilità, oltre quanto previsto dal presente regolamento, sono stabilite dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Tutti gli incarichi relativi all'organizzazione periferica sono onorifici.

TITOLO II

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 27

Le Federazioni Sportive

1. Le Federazioni Sportive Nazionali sono le seguenti:

- 1) AEROCUB D'ITALIA;
- 2) AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;
- 3) FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA;
- 4) FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL;
- 5) UNIONE BOCCIOFILA ITALIANA;
- 6) FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA;
- 7) FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;
- 8) FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO;
- 9) FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA;
- 10) FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI;
- 11) FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA;
- 12) FEDERAZIONE ITALIANA GOLF;
- 13) FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO HANDBALL;
- 14) FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY PATTINAGGIO,
- 15) FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY SU PRATO;
- 16) FEDERAZIONE ITALIANA LOTTA, PESISTICA E JUDO;
- 17) FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA;
- 18) FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA;
- 19) FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA-;
- 20) FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO;
- 21) FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO,
- 22) FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO;
- 23) FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO;
- 24) FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE-;
- 25) FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA-;
- 26) FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY,
- 27) FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA;
- 28) FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO;
- 29) FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI;
- 30) FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO;
- 31) FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI;
- 32) FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS,
- 33) FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO;
- 34) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO;
- 35) UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO;
- 36) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO-;
- 37) FEDERAZIONE ITALIANA VELA.

Art. 28

Sede delle Federazioni

- 1) Le Federazioni Sportive Nazionali hanno sede in Roma.
- 2) Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.

Art. 29

Ordinamento delle Federazioni

1. Le Federazioni Sportive Nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. In armonia con **l'art.14** secondo comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, lo statuto deve contenere le norme generali attinenti all'ordinamento della Federazione, alla quale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del **C.O.N.I.** I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dello sport o dell'attività sportiva da essa controllata.
3. Gli statuti delle Federazioni e le loro modifiche sono deliberati dalle assemblee e sono approvati, previo esame della Giunta Esecutiva del **C.O.N.I.**, dal Consiglio Nazionale del **C.O.N.I.**
4. I regolamenti delle Federazioni sono deliberati dal Consiglio Federale e sono approvati, previa pronuncia della Giunta Esecutiva del **C.O.N.I.**, in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del **C.O.N.I.**, dal Presidente del **C.O.N.I.** La predetta approvazione si intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito dei regolamenti presso la Segreteria Generale del **C.O.N.I.**
5. Dell'organo interno di controllo la Federazione, composto, ove non diversamente disposto dalla legge, da cinque membri effettivi e tre supplenti, due membri effettivi ed un membro supplente sono designati dalla Giunta Esecutiva del **C.O.N.I.** I membri dell'organo interno di controllo assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione.
6. L'esercizio finanziario delle Federazioni ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria delle Federazioni si svolge in base al bilancio annuale di previsione e nel rispetto delle direttive emanate dal **C.O.N.I.** per la classificazione delle entrate e delle spese in bilancio e per i fondamentali adempimenti gestori, ivi compreso lo schema tipo di bilancio.
7. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal competente organo della Federazione ed approvati dalla Giunta Esecutiva del **C.O.N.I.**

8. Le Federazioni devono trasmettere al C.O.N.I. annualmente, entro il termine stabilito dalla Giunta Esecutiva, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo successivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo.
9. Il bilancio di previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione dell'organo di controllo, da apposita relazione del Presidente Federale, nella quale devono essere altresì indicati la consistenza e lo stato del personale con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.
10. Il conto consuntivo, oltre che dalla relazione dell'organo interno di controllo contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione, deve essere corredato da una relazione illustrativa del Presidente Federale riguardante l'attività svolta e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, nonché la consistenza, lo stato e la spesa relativi al personale eventualmente assunto con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.
11. Le Federazioni Sportive Nazionali possono riconoscere, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., le società sportive ad esse affiliate.
12. Il Segretario della Federazione esercita, nell'ambito della stessa, le funzioni dirigenziali previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 30

Costituzione di nuove Federazioni Sportive

1. Può essere disposta, con deliberazione del Consiglio Nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri aventi diritto al voto, la costituzione di nuove Federazioni Sportive Nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 27 o per attività sportive non ancora inquadrare, secondo quanto previsto dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) in ordine alla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici.
2. Per uno stesso sport può essere costituita una sola Federazione.

Art. 31

Esclusione delle Federazioni Sportive

1. Con le stesse modalità di cui all'art. 30, il Consiglio Nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle Federazioni Sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente art. 27.

TITOLO III

I

LE SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 32

Riconoscimento delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o per delega, dalle Federazioni Sportive Nazionali. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.
2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali che svolgano attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla Giunta Esecutiva, rispettivamente enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

Art. 33

Ordinamento delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente art. 32.
2. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto nonché i regolamenti interni.

Art. 34

Attività delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

TITOLO IV

GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35

Gli atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.
2. L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva.

3. L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformità alle regole del C.I.O. e della competente Federazione Internazionale.
4. L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla Federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione Internazionale.

Art. 36
Gli ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente Federazione Sportiva.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. P fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1986.

(Pubbl. sulla G.U. del 13 maggio 1986, n. 109)

LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 138

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta ai Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del Turismo e dello Spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimità.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con le quali il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.

10. Si applicano al C.O.N.I., in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della citata legge n. 88 del 1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il C.O.N.I. elabora progetti speciali a temine a ciò finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività, nei limiti massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del C.O.N.I. al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del Turismo e dello Spettacolo.
12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del C.O.N.I. o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Art. 2

1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al C.O.N.I. ed alle Federazioni Sportive Nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Il C.O.N.I., esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività che esigano professionalità ad alta specializzazione, può attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio Nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo.
3. Il C.O.N.I. può disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sarà stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 3

1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma **dell'articolo 14** della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del C.O.N.I., nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.
2. Il C.O.N.I. è autorizzato da effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo

determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il C.O.N.I. procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.
4. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio è inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.
5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del C.O.N.I. ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.
6. Ai medici dell'istituto di Scienza dello Sport del C.O.N.I. si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio Nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la Funzione Pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del C.O.N.I.
7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del C.O.N.I.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91

**NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA LA SOCIETA E
SPORTIVI PROFESSIONISTI**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo 1. - SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1

Attività sportiva

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

Art. 2

Professionalismo sportivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 3

Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce tuttavia oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art. 4

Disciplina del lavoro subordinato scorto

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti della società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 5
Cessione del contratto

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

E' ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 6
Indennità di preparazione e promozione

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le Federazioni Sportive Nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa Federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni Sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.

Art. 7
Tutela sanitaria

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della Sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma **dell'articolo 3**, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti Federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 8

Assicurazione contro i rischi

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni Sportive Nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 9

Trattamento pensionistico

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, per la vecchiaia ed i superstiti, previsti dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sentite le Federazioni Sportive Nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

Del Comitato di Vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, su proposta del Presidente del C.O.N.I.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

Capo II. - SOCIETA SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 10 Costituzione e affiliazione

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del Codice Civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui **all'articolo 11.**

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11 Deposito degli atti costitutivi

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del Tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del Codice Civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono altresì dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i Revisori dei Conti.

Art. 12
Norme sul controllo e sulla responsabilità delle Federazioni Sportive Nazionali

Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali di cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità approvate dal C.O.N.I.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla Federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 13
Liquidazione della società

La Federazione Sportiva Nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al Tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del Codice Civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al C.O.N.I.

Art. 14
Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni Sportive Nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le Federazioni Sportive Nazionali si avvalgono di personale del C.O.N.I., il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le Federazioni Sportive Nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle Federazioni Sportive Nazionali.

Le Federazioni Sportive Nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Capo III. - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15

Trattamento tributario

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte Ili, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

P fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di norme emanate dalle Federazioni Sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Abolizione del vincolo sportivo

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali e approvati dal C.O.N.I., in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto del rapporto con le società.

Art. 17

Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

Art. 18

Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del C.O.N.I.

Nei confronti dei membri di amministrazione del C.O.N.I. per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorché siano nominati con decreto ministeriale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. P fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come la legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981, n. 86).

LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295, del 17/12/1991)

Art. 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stesa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Art. 2

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste rispettivamente dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

Art. 3

1. L'indennità di preparazione e promozione di cui **all'articolo 6** della legge 23 marzo 1981, n. 91, percepita dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Art. 4

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. Pfatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Formica, Ministro delle Finanze

Visto, Il Guardasigilli: Martelli

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. I:

- Si riporta il testo dell'art.35 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 24, 1979 e successivamente modificato con l'art.14 del D.P.R. n. 897, 1980, con l'art.15 del D.P.R. n. 793, 1981 e con l'art.5 del D.P.R. n. 953, 1982) del D.P.R. n. 633, 1972 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. I:
- Art. 35 (inizio, variazione e cessazione di attività). - I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione devono, entro trenta giorni, farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:

- 1) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
- 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- 4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- 5) ogni altro elemento richiesto dal modello.